Spedizione in abbonamento postale - Gruppo I

Anno 114° — Numero 70

GAZZETTA UFFICIALE

DELLA REPUBBLICA ITALIANA

PARTE PRIMA — ROMA - **Venerdì, 16 marzo 1973** — SI PUBBLICA TUTTI I GIORNI MENO I FESTIVI

DIREZIONE E REDAZIONE PRESSO IL MINISTERO DI GRAZIA E GIUSTIZIA - UFFICIO PUBBLICAZIONE DELLE LEGGI E DECRETI - TELEFONO 650-139
AMMINISTRAZIONE PRESSO L'ISTITUTO POLIGRAFICO DELLO STATO - LIBRERIA DELLO STATO - PIAZZA GIUSEPPE VERDI, 10 - 00100 ROMA - CENTRALINO 8508

PREZZI E CONDIZIONI DI ABBONAMENTO

ALLA PARTE PRIMA E SUPPLEMENTI ORDINARI

Annuo L. 21.000 - Semestrale L. 11.000 - Trimestrale L. 6.000 - Un fascicolo L. 100 - Supplementi ordinari: L. 100 per ogni sedicesimo o frazione di esso - Fascicoli di annate arretrate: il doppio.

ALLA PARTE SECONDA (Foglio delle inserzioni)

Annuo L. 16.000 - Semestrale L. 9.000 - Trimestrale L. 5.000 - Un fascicolo L. 90 - Fascicoli di annate arretrate: il doppio.

Per l'ESTERO i prezzi di abbonamento sono il doppio di quelli indicati per l'interno

L'importo degli abbonamenti deve essere versato sul c/c postale n. 1/2640 intestato all'Istituto Poligrafico dello Stato
I fascicoli disguidati devono essere richiesti all'Amministrazione entro 30 giorni dalla data di pubblicazione

La « Gazzetta Ufficiale » e tutte le altre pubblicazioni ufficiali sono in vendita al pubblico presso le agenzie della Libreria dello Stato: ROMA, via XX Settembre (Palazzo del Ministero del Tesoro) e via del Tritone, 61/A; MILANO, Galleria Vittorio Emanuele, 3; NAPOLI, via Chiaia, 5; FIRENZE, via Cavour, 46/r; GENOVA, via XII Ottobre, 172/r (Piccapietra); BOLOGNA, Strada Maggiore, 23/A e presso le Librerie depositarie nei Capoluoghi di provincia. Le richieste per corrispondenza devono essere inviate all'Istituto Poligrafico dello Stato — Libreria dello Stato — Piazza Verdi, 10 — 00100 Roma, versando l'importo maggiorato delle spese di spedizione a mezzo del c/c postale 1/2640. Le inserzioni, come da norme riportate nella testata della parte seconda, si ricevono in Roma (Ufficio Inserzioni — Via XX Settembre — Palazzo del Ministero del Tesoro). Le agenzie di Milano, Napoli, Firenze, Genova e Bologna possono accettare solamente gli avvisi consegnati a mano ed accompagnati dal relativo importo.

SOMMARIO

LEGGI E DECRETI

1972

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 23 giugno 1972, n. **1066**.

Modificazioni all'art. 1 del regolamento sulla vigilanza sanitaria delle carni, approvato con regio decreto 20 dicembre 1928, n. 3298 Pag. 1714

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 16 settembre 1972, n. **1067**.

Convenzione per l'istituzione di tre posti di assistente ordinario da assegnarsi alla cattedra di « Medicina del lavoro » della facoltà di medicina e chirurgia dell'Università di Cagliari Pag. 1715

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 2 ottobre 1972, n. **1068**.

Modificazioni allo statuto dell'Università degli studi di Camerino . . Pag. 1717

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 31 ottobre 1972, n. **1069**.

Modificazioni allo statuto dell'Università degli studi di Genova . . . . . Pag. 1718

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 31 ottobre 1972, n. **1070**.

Modificazioni allo statuto dell'Università degli studi di Firenze . . . . Pag. 1719

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 31 ottobre 1972, n. **1071**.

Modificazioni allo statuto dell'Università degli studi di Napoli . . . . Pag. 1721

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 6 dicembre 1972.

Nomina del presidente dell'« Istituto dell'enciclopedia italiana fondata da Giovanni Treccani » . . . . . Pag. 1724

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 21 febbraio 1973.

Determinazione dei comuni ai quali applicare le provvidenze di cui al decreto-legge 22 gennaio 1973, n. 2, per le popolazioni dei comuni della Sicilia e della Calabria colpiti dalle alluvioni del dicembre 1972 e del gennaio 1973. Pag. 1724

DECRETO MINISTERIALE 23 gennaio 1973.

Approvazione di due tariffe di assicurazione sulla vita con adeguamento, di una tariffa complementare, di alcune opzioni al termine del differimento, nonchè di condizioni particolari di polizza, presentate dalla società per azioni « La Vittoria » - Compagnia di assicurazioni generali, con sede in Milano . . . . Pag. 1726

DECRETO MINISTERIALE 25 gennaio 1973.

Sostituzione di un membro del comitato dell'Istituto nazionale della previdenza sociale per la regione Veneto. Pag. 1726

DECRETO MINISTERIALE 29 gennaio 1973.

Approvazione di due tariffe di assicurazione sulla vita con adeguamento, di una tariffa complementare, di alcune opzioni al termine del differimento, nonchè di condizioni particolari di polizza, presentate dalla società per azioni « Toro assicurazioni » - Compagnia anonima d'assicurazione di Torino, con sede in Torino . . . . Pag. 1727

DECRETO MINISTERIALE 9 febbraio 1973.

Autorizzazione alla società « Fiduciaria del Nord S.p.a. », con sede in Milano, ad esercitare attività fiduciaria e di revisione . . . . Pag. 1727

DECRETO MINISTERIALE 2 marzo 1973.
Proroga a sei mesi del trattamento straordinario di integrazione salariale in favore degli operai dipendenti dal Calzificio di Garfagnana S.p.a., stabilimenti di Castelnuovo Garfagnana e di Pietrasanta . Pag. 1728

DECRETO MINISTERIALE 8 marzo 1973.
Proroga a sei mesi del trattamento straordinario di integrazione salariale in favore dei lavoratori dipendenti dalla ditta Manifatture lane Gaetano Marzotto & Figli S.p.a., stabilimenti in provincia di Vicenza Pag. 1728

DECRETO MINISTERIALE 8 marzo 1973.
Proroga a nove mesi del trattamento straordinario di integrazione salariale in favore degli operai dipendenti da aziende industriali del settore imballaggi e cartotecnica operanti nella provincia di Foggia Pag. 1728

DISPOSIZIONI E COMUNICATI

Ministero della pubblica istruzione:

Smarrimento di certificati di abilitazione provvisoria all'esercizio professionale Pag. 1729

Esito di ricorso . . . Pag. 1729

Ministero dell'interno:

Autorizzazione al comune di Filottrano ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1972 . . Pag. 1729

Autorizzazione al comune di Corinaldo ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1972 . Pag. 1729

Autorizzazione al comune di Castelplanio ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1972 . . . Pag. 1729

Autorizzazione al comune di Castelleone di Suasa ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1972. Pag. 1729

Autorizzazione al comune di Castelfidardo ad assumre un mutuo per l'integrazione del bilancio 1972 . . Pag. 1729

Autorizzazione al comune di Castelbellino ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1972 . . . Pag. 1729

Autorizzazione al comune di Camerano ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1972. Pag. 1729

Autorizzazione al comune di Belvedere Ostrense ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1972. Pag. 1729

Autorizzazione al comune di Agna ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1972 . . Pag. 1730

Autorizzazione al comune di Anguillara Veneta ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1972. Pag. 1730

Autorizzazione al comune di Bagnoli di Sopra ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1972. Pag. 1730

Autorizzazione al comune di Boara Pisani ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1972 . Pag. 1730

Autorizzazione al comune di Bovolenta ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1972 . Pag. 1730

Autorizzazione al comune di Codevigo ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1972 . Pag. 1730

Autorizzazione al comune di San Marcello ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1972 . Pag. 1730

Autorizzazione al comune di Rosora ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1972 . Pag. 1730

Autorizzazione al comune di Poggio San Marcello ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1972. Pag. 1730

Autorizzazione al comune di Ostra Vetere ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1972 . Pag. 1730

Autorizzazione al comunue di Ostra ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1972 . Pag. 1730

Autorizzazione al comune di Offagna ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1972 . Pag. 1730

Autorizzazione al comune di Numana ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1972. Pag. 1730

Autorizzazione al comune di Montecarotto ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1972 . . . Pag. 1730

Autorizzazione al comune di Mergo ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1972 . . . . Pag. 1731

Autorizzazione al comune di Barbara ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1972 . . . . Pag. 1731

Autorizzazione al comune di Roccaforte Ligure ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1972. Pag. 1731

Autorizzazione al comune di Mongiardino Ligure ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1972. Pag. 1731

Autorizzazione al comune di Sassoferrato ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1972 . . . Pag. 1731

Autorizzazione al comune di Serra de' Conti ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1972 . Pag. 1731

Autorizzazione al comune di Serra San Quirico ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1972. Pag. 1731

Autorizzazione al comune di Striano ad assumre un mutuo per l'integrazione del bilancio 1972 . . . . Pag. 1731

Ministero del tesoro:

Media dei titoli . . . . Pag. 1714

Terza estrazione per l'ammortamento degli speciali certificati di credito 5,50 % - 1970/1980, di cui al decreto-legge 30 agosto 1968, n. 918, convertito, con modificazioni, nella legge 25 ottobre 1968, n. 1089 ed al decreto ministeriale 31 dicembre 1969 . . . . Pag. 1731

Dati sintetici del conto riassuntivo del Tesoro del mese di dicembre 1972 (suppletivo) . . . . Pag. 1732

Dati sintetici del conto riassuntivo del Tesoro del mese di gennaio 1973 . . . . Pag. 1733

Banca d'Italia: Situazione al 31 gennaio 1973 . Pag. 1734

CONCORSI ED ESAMI

Ministero della pubblica istruzione:

Concorso riservato, per esami, a ottantadue posti di consigliere in prova nel ruolo del personale della carriera direttiva delle segreterie universitarie . . . . . . Pag. 1735

Concorso riservato, per esami, a centocinque posti di ragioniere in prova nel ruolo della carriera di concetto di ragioneria delle segreterie universitarie . . . . Pag. 1737

Ministero dei trasporti e dell'aviazione civile: Concorso pubblico, per esami, a cinque posti di ispettore in prova nel ruolo della carriera direttiva del personale tecnico della Direzione generale dell'aviazione civile . . . Pag. 1739

Ministero della sanità: Commissione esaminatrice dell'esame nazionale di idoneità a primario di dietetica, sessione anno 1971-1972 . . . . Pag. 1744

LEGGI E DECRETI

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 23 giugno 1972, n. **1066.**

Modificazioni all'art. 1 del regolamento sulla vigilanza sanitaria delle carni, approvato con regio decreto 20 dicembre 1928, n. 3298.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visto l'art. 87 della Costituzione;

Visto il regolamento sulla vigilanza sanitaria delle carni approvato con regio decreto 20 dicembre 1928, n. 3298;

Vista la legge 13 marzo 1958, n. 296;

Sentito il Consiglio superiore di sanità;

Udito il parere del Consiglio di Stato;

Sentito il Consiglio dei Ministri;

Sulla proposta del Ministro per la sanità di concerto con i Ministri per la grazia e la giustizia, per l'interno, per l'agricoltura e le foreste e per l'industria, il commercio e l'artigianato;

Decreta:

Articolo unico

Il secondo e il terzo comma dell'art. 1 del regolamento per la vigilanza sanitaria delle carni, approvato con regio decreto 20 dicembre 1928, n. 3298, sono sostituiti dai seguenti commi:

« Solo in via eccezionale, e quando fondati motivi giustificano il provvedimento, può essere consentita dalla autorità comunale, previa approvazione del veterinario provinciale, la macellazione per uso privato od a scopo industriale anche fuori del pubblico macello con l'osservanza delle disposizioni di cui agli articoli 9, 10, 11, 12, 13 e 16 del presente regolamento.

Può essere altresì consentito dall'autorità comunale, previa approvazione del veterinario provinciale, che, nei comuni sprovvisti di pubblico macello, la macellazione si esegua in appositi locali riconosciuti idonei, con l'osservanza delle disposizioni di cui agli articoli del presente regolamento richiamati nel comma precedente. Per detti locali deve essere anche stabilita l'entità delle macellazioni, in rapporto ai requisiti di funzionalità ».

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 23 giugno 1972

LEONE

ANDREOTTI — VALSECCHI — GONELLA — RUMOR — NATALI — GAVA

Visto, *il Guardasigilli*: GONELLA
Registrato alla Corte dei conti, addì 12 marzo 1973
Atti di Governo, registro n. 256, foglio n. 75. — VALENTINI

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 16 settembre 1972, n. **1067**.

Convenzione per l'istituzione di tre posti di assistente ordinario da assegnarsi alla cattedra di « Medicina del lavoro » della facoltà di medicina e chirurgia dell'Università di Cagliari.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Veduto il testo unico delle leggi sulla istruzione superiore approvato con regio decreto 31 agosto 1933, numero 1592, e successive modifiche;

Veduto il decreto legislativo 7 maggio 1948, n. 1172, ratificato, con modifiche, con legge 24 giugno 1950, numero 465;

Veduta la legge 18 marzo 1958, n. 349;

Sulla proposta del Ministro per la pubblica istruzione, di concerto con quello per il tesoro;

Decreta:

Art. 1.

E' approvata e resa esecutiva l'annessa convenzione stipulata in Cagliari lì 24 marzo 1972, per il finanziamento di tre posti di assistente ordinario presso la cattedra di « Medicina del lavoro » della facoltà di medicina e chirurgia dell'Università di Cagliari.

Art. 2.

Sono istituiti, ai sensi dell'art. 1 (sub art. 13-*bis*) della legge 24 giugno 1950, n. 465, tre posti di assistente ordinario in aggiunta a quelli già assegnati alla facoltà di medicina e chirurgia dell'Università di Cagliari.

Art. 3.

I contributi annui a carico della regione autonoma della Sardegna vengono determinati rispettivamente in L. 2.800.000 (duemilioniottocentomila) per il mantenimento di ciascun posto di cui al precedente art. 2 e in L. 560.000 (cinquecentosessantamila) da destinarsi al trattamento di cessazione dal servizio eventualmente spettante ai titolari dei posti stessi.

Art. 4.

L'Università di Cagliari si obbliga a versare allo Stato sia l'ammontare degli emolumenti effettivamente dovuti ai titolari dei posti nel loro importo lordo, sia il contributo, di cui al precedente art. 3, da destinarsi al trattamento di cessazione dal servizio eventualmente spettante ai titolari dei posti stessi.

Art. 5.

Qualora la convenzione non sia rinnovata alla scadenza, oppure vengano meno o risultino insufficienti, per qualsiasi motivo, i contributi in essa previsti, i posti di cui al precedente art. 2 saranno senz'altro soppressi e i titolari cesseranno immediatamente dal servizio.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e farlo osservare.

Dato a Roma, addì 16 settembre 1972

LEONE

SCALFARO — MALAGODI

Visto, *il Guardasigilli*: GONELLA
Registrato alla Corte dei conti, addì 12 marzo 1973
Atti di Governo, registro n. 256, foglio n. 69. — VALENTINI

Repertorio 58/411

Convenzione per l'istituzione di tre posti di assistente ordinario alla cattedra di medicina del lavoro presso la facoltà di medicina e chirurgia dell'Università degli studi di Cagliari.

REPUBBLICA ITALIANA

L'anno millenovecentosettantadue, addì ventiquattro del mese di marzo a Cagliari, in una sala del palazzo dell'Università degli studi, e precisamente nell'ufficio del rettore, innanzi a me dott. Gesuino Piga, funzionario amministrativo dell'Università degli studi di Cagliari delegato con decreto rettorale 1° luglio 1963 a redigere gli atti ed i contratti per conto dell'Università medesima senza l'assistenza dei testimoni, avendovi le parti infrannominate, che ne hanno i requisiti di legge, di comune accordo e col mio consenso espressamente rinunciato, sono personalmente comparsi i signori:

prof. Antonio Alberto Boscolo, nato a Cagliari il 22 agosto 1920, domiciliato per la carica presso il rettorato dell'Università degli studi di Cagliari nella sua esclusiva qualità di rettore e legale rappresentante della medesima, autorizzato alla stipulazione del presente atto come da deliberazione del consiglio di amministrazione dell'università stessa in data 16 marzo 1972 (Alleg. *A*);

on. prof. Paolo Dettori, nato a Tempio (Sassari) il 20 dicembre 1926, domiciliato per la carica presso la regione autonoma della Sardegna, nella sua esclusiva qualità di Assessore al lavoro e pubblica istruzione e legale rappresentante della regione autonoma della Sardegna, autorizzato alla stipulazione della presente convenzione in forza della legge regionale 25 novembre 1964, n. 18, pubblicata nel « Bollettino Ufficiale » della regione autonoma della Sardegna (parte 1ª e 2ª) in data 30 dicembre 1964, n. 62 (Alleg. *B*), e in forza del mandato ricevuto dalla giunta regionale della Sardegna, conferitogli nell'adunanza dell'8 febbraio 1972 (Alleg. *C*),

Premesso

a) che con legge regionale 25 novembre 1964, n. 18 e relativo regolamento di attuazione, pubblicati rispettivamente nel « Bollettino Ufficiale » della regione autonoma della Sardegna (parte 1ª e 2ª) in data 30 dicembre 1964, n. 62 e in data 24 giugno 1965, n. 30, l'Amministrazione regionale è, tra l'altro autorizzata a stipulare con le amministrazioni delle Università di Cagliari e di Sassari apposite convenzioni per il finanziamento di posti di ruolo di assistenti alle cattedre che rivestono particolare interesse per la Sardegna e per le quali la stessa Amministrazione regionale è autorizzata con legge regionale a finanziare la istituzione di posti di professore di ruolo;

b) che la regione autonoma della Sardegna, con legge regionale 8 ottobre 1959, n. 16, è stata autorizzata a stipulare apposita convenzione con l'amministrazione dell'Università degli studi di Cagliari per l'istituzione di un posto di professore di ruolo per l'insegnamento di medicina del lavoro presso la facoltà di medicina e chirurgia;

c) che tra gli insegnamenti di particolare interesse regionale può comprendersi quello di medicina del lavoro;

d) che il consiglio della facoltà di medicina e chirurgia (Alleg. *D*), il senato accademico (Alleg. *E*) e il consiglio di amministrazione (Alleg. *F*) dell'Università degli studi di Cagliari hanno deliberato, ciascuno per quanto di propria competenza, di approvare l'istituzione di nuovi posti di assistente ordinario alla cattedra di medicina del lavoro;

e) che la giunta regionale, con deliberazione in data 8 febbraio 1972 ha approvato lo schema della presente convenzione, disponendone in pari tempo la stipulazione (Alleg. *C*);

f) che il consiglio di amministrazione dell'Università degli studi di Cagliari nella seduta del 16 marzo 1972 (Alleg. *A*) ha approvato lo schema della presente convenzione, autorizzando il rettore dell'Università predetta alla stipulazione della medesima convenzione.

Tutto ciò premesso, i suddetti signori, della cui identità personale e piena capacità giuridica sono personalmente certo e che, col mio consenso, hanno dichiarato di rinunciare all'assistenza dei testimoni, in esecuzione all'autorizzazione ricevuta dagli enti che rispettivamente rappresentano, convengono e stipulano quanto appresso:

Art. 1.

Saranno istituiti, a norma dell'art. 1 (sub art. 13-*bis*) della legge 24 giugno 1950, n. 465, tre posti di assistente ordinario alla cattedra di medicina del lavoro presso la facoltà di medicina e chirurgia dell'Università di Cagliari.

Art. 2.

La regione autonoma della Sardegna, a mezzo del suo legale rappresentante, assume l'obbligo di corrispondere all'Università degli studi di Cagliari, per il funzionamento di ciascuno dei tre posti di ruolo di cui all'articolo precedente, la somma annua di L. 2.800.000 (duemilioniottocentomila), pari all'importo del costo medio per trattamento economico di attività, a qualsiasi titolo, di un assistente ordinario.

Art. 3.

La regione autonoma della Sardegna si obbliga inoltre di corrispondere all'Università degli studi di Cagliari, per ciascuno dei tre posti di cui si tratta, oltre alla somma annua indicata nel precedente art. 2, la ulteriore somma di lire 560.000 (cinquecentosessantamila) annue, pari al 20 per cento (lire venti per ogni cento lire) del contributo di L. 2.800.000, per la copertura degli oneri inerenti ai trattamenti di quiescenza e previdenza che possono eventualmente spettare ai titolari dei cennati posti nei casi previsti dalle vigenti disposizioni, ovvero nell'ipotesi di cessazione dal servizio conseguente al verificarsi di una delle condizioni previste dal successivo art. 9, nonchè per rimborso dell'onere a carico dello Stato per il trattamento di assistenza sanitaria.

Art. 4.

La regione autonoma della Sardegna si obbliga a versare all'Università di Cagliari le somme di cui ai precedenti articoli 2 e 3 in una unica soluzione all'atto della nomina dei titolari dei posti e successivamente entro il mese di novembre di ciascun anno al quale si riferiscono.

Art. 5.

Qualora a seguito di miglioramenti economici e di carriera disposti dallo Stato il costo medio di un assistente universitario di ruolo risulti per trattamento economico di attività, a qualsiasi titolo, di importo superiore a quello indicato dall'art. 2, la regione autonoma della Sardegna si obbliga di elevare il relativo contributo fino ad adeguarlo al nuovo costo medio e, conseguentemente, ed in proporzione, anche il contributo di cui all'art. 3.

Nel caso in cui siano adottati provvedimenti che comportino maggiori oneri allo Stato per i trattamenti di quiescenza e previdenza a favore degli assistenti universitari, la regione autonoma della Sardegna si impegna, altresì, ad adeguare, proporzionalmente ed in corrispondenza, l'aliquota del 20 per cento indicata nell'art. 3.

L'aumento dei contributi suindicati avrà effetto dalla stessa data dalla quale decorreranno i miglioramenti di cui al presento articolo.

Art. 6.

L'Università di Cagliari in esecuzione degli impegni presi dalla regione autonoma della Sardegna con il presente atto, è tenuta a versare annualmente allo Stato l'importo lordo degli assegni effettivamente corrisposti ai titolari dei posti di ruolo di assistente alla cattedra di medicina del lavoro.

L'Università di Cagliari verserà altresì annualmente allo Stato, con esonero da ogni altro obbligo e responsabilità, la somma prevista dal precedente art. 3, per gli effetti suindicati e le eventuali maggiorazioni previste dall'art. 5, secondo comma.

Art. 7.

Alla fine di ogni anno accademico i titolari dei posti di ruolo di cui alla presente convenzione compileranno una relazione della propria attività scientifica e didattica, corredata dalle pubblicazioni, con particolare riferimento agli argomenti di interesse regionale approfonditi.

Dette relazioni dovranno essere approvate dal professore ufficiale della materia e trasmesse alla Amministrazione regionale tramite l'Università degli studi di Cagliari col visto del rettore.

In aggiunta a quanto precede gli assistenti ordinari sono tenuti a prestare all'Amministrazione regionale la collaborazione che, ai sensi dell'art. 11 del regolamento di attuazione della legge regionale 25 novembre 1964, n. 18, potrà essere loro richiesta dalla stessa Amministrazione, d'intesa col professore ufficiale dell'insegnamento di medicina del lavoro.

Art. 8.

La presente convenzione avrà la durata di anni dieci con decorrenza dall'anno accademico nel quale interverrà la nomina del primo titolare degli istituendi posti di ruolo, e si intenderà rinnovata per uguale periodo di tempo qualora non venga disdetta mediante raccomandata con ricevuta di ritorno almeno un anno prima della sua scadenza.

Art. 9.

Qualora la convenzione non sia rinnovata alla scadenza, ovvero vengano meno, in tutto o in parte, per qualsiasi motivo, i contributi in essa previsti, i posti di cui trattasi resteranno senz'altro soppressi, con la conseguente cessazione dal servizio dei titolari.

Art. 10.

La presente convenzione, che è stipulata nell'interesse dell'Università degli studi di Cagliari, è esente da tassa di registro e bollo a termini dell'art. 45 della legge 24 luglio 1962, n. 1073.

Essa diverrà esecutiva non appena pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana il decreto del Presidente della Repubblica che ne disporrà l'approvazione ed istituirà i posti di ruolo.

Richiesto, io, ufficiale rogante, ricevo questo atto scritto a macchina da persona di mia fiducia, in pagine 8 (otto) e fino a qui della presente, del quale ho dato lettura alle parti contraenti che lo dichiarano in tutto conforme alla loro volontà e che qui con me lo sottoscrivono.

Il rettore
Antonio Alberto BOSCOLO

L'Assessore al lavoro e pubblica istruzione
Paolo DETTORI

L'ufficiale rogante
Gesuino PIGA

Ufficio del registro - Atti civili successioni - Cagliari - Addì 30 marzo 1972, registrato al n. 1892 del Mod. 71/M.E. - Esatte L. *gratis*.

Visto, d'ordine del Presidente della Repubblica

Il Ministro per la pubblica istruzione:
SCALFARO

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 2 ottobre 1972, n. **1068**.

Modificazioni allo statuto dell'Università degli studi di Camerino.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Veduto lo statuto dell'Università degli studi di Camerino, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 1° novembre 1959, n. 1388 e modificato con decreto del Presidente della Repubblica 18 agosto 1962, n. 1392, e successive modificazioni;

Veduto il testo unico delle leggi sull'istruzione superiore, approvato con regio decreto 31 agosto 1933, numero 1592;

Veduto il regio decreto-legge 20 giugno 1935, n. 1071, convertito nella legge 2 gennaio 1936, n. 73;

Veduto il regio decreto 30 settembre 1938, n. 1652, e successive modificazioni;

Veduta la legge 11 aprile 1953, n. 312;

Vedute le proposte di modifiche dello statuto formulate dalle autorità accademiche dell'università anzidetta;

Riconosciuta la particolare necessità di approvare le nuove modifiche proposte;

Sentito il parere del Consiglio superiore della pubblica istruzione;

Sulla proposta del Ministro per la pubblica istruzione;

Decreta:

Lo statuto dell'Università degli studi di Camerino, approvato e modificato con i decreti sopraindicati, è ulteriormente modificato come appresso:

Art. 28. — E' modificato nel senso che la facoltà di scienze matematiche, fisiche e naturali rilascia anche la laurea in scienze geologiche.

Dopo l'art. 37, e con il conseguente spostamento della numerazione degli articoli successivi, è inserito il seguente articolo, relativo alla istituzione del corso di laurea in scienze geologiche.

Corso di laurea in scienze geologiche

Art. 38. — La durata del corso di laurea in scienze geologiche è di quattro anni.

Sono titoli di ammissione quelli previsti dalle vigenti disposizioni di legge.

Sono insegnamenti fondamentali:

1) Istituzioni di matematiche;
2) Fisica sperimentale (biennale);
3) Chimica generale ed inorganica con elementi di organica;
4) Mineralogia;
5) Geologia;
6) Geologia applicata;
7) Paleontologia;
8) Geografia;
9) Geografia fisica;
10) Topografia e cartografia;
11) Fisica terrestre;
12) Petrografia.

Sono insegnamenti complementari:

1) Chimica organica;
2) Chimica fisica;
3) Geochimica;
4) Zoologia;
5) Botanica;
6) Antropologia;
7) Analisi matematica (algebrica e infinitesimale) (biennale);
8) Meccanica razionale con elementi di statica grafica e disegno;
9) Statistica;
10) Giacimenti minerari;
11) Micropaleontologia;
12) Cristallografia;
13) Geologia regionale;
14) Sedimentologia;
15) Rilevamento geologico;
16) Stratigrafia.

Gli insegnamenti di botanica e zoologia devono avere indirizzo biogeografico.

L'insegnamento di « Analisi matematica » sarà impartito da due professori ciascuno dei quali insegnerà alternativamente « Analisi algebrica » per il primo anno ed « Analisi infinitesimale » per il secondo anno; lo studente dovrà sostenere due esami distinti.

Per essere ammesso all'esame di laurea lo studente deve aver seguito i corsi e superato gli esami in tutti gli insegnamenti fondamentali e almeno in quattro da lui scelti fra i complementari.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 2 ottobre 1972

LEONE

SCALFARO

Visto, *il Guardasigilli*: GONELLA
Registrato alla Corte dei conti, addì 5 marzo 1973
Atti di Governo, registro n. 256, foglio n. 56. — VALENTINI

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 31 ottobre 1972, n. 1069.

Modificazioni allo statuto dell'Università degli studi di Genova.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Veduto lo statuto dell'Università degli studi di Genova, approvato con regio decreto 7 ottobre 1926, numero 2054 e modificato con regio decreto 13 ottobre 1927, n. 2046, e successive modificazioni;

Veduto il testo unico delle leggi sull'istruzione superiore, approvato con regio decreto 31 agosto 1933, numero 1592;

Veduto il regio decreto-legge 20 giugno 1935, n. 1071, convertito nella legge 2 gennaio 1936, n. 73;

Veduto il regio decreto 30 settembre 1938, n. 1652, e successive modificazioni;

Vedute le proposte di modifiche dello statuto formulate dalle autorità accademiche dell'università anzidetta;

Riconosciuta la particolare necessità di approvare le nuove modifiche proposte;

Sentito il parere del Consiglio superiore della pubblica istruzione;

Sulla proposta del Ministro per la pubblica istruzione;

Decreta:

Lo statuto dell'Università degli studi di Genova, approvato e modificato con i decreti sopraindicati, è ulteriormente modificato come appresso:

Art. 122. — All'elenco delle scuole di specializzazione annesse alla facoltà di medicina e chirurgia, è aggiunta la scuola in « Nefrologia medica » di nuova istituzione.

Dopo l'art. 275 con il conseguente spostamento della numerazione degli articoli successivi, sono inseriti i seguenti nuovi articoli relativi alla istituzione della scuola di specializzazione in nefrologia medica.

Scuola di specializzazione in nefrologia medica

Art. 276. — La scuola di specializzazione in nefrologia medica ha la durata di 3 anni. Essa ha sede presso l'Istituto scientifico di medicina interna.

Art. 277. — Alla scuola possono essere iscritti solo i laureati in medicina e chirurgia. Il numero degli specializzandi é fissato in dodici complessivi, suddivisi nei 3 anni di corso.

Art. 278. — Le norme per l'iscrizione sono quelle previste per le scuole di specializzazione e perfezionamento riferite negli articoli da 122 a 137 dello statuto dell'università. Sarà comunque fatto un colloquio ai candidati alla iscrizione.

Qualora le domande siano in soprannumero, la selezione dei candidati sarà fatta mediante concorso per titoli ed esami espletati da una commissione presieduta dal direttore della scuola.

Art. 279. — Gli iscritti alla scuola hanno l'obbligo di frequentare gli insegnamenti secondo il programma del corso. Coloro che non ottemperano all'obbligo di frequenza ai corsi di insegnamento, al servizio di corsia di dialisi e di laboratorio, non potranno ottenere l'attestazione di frequenza necessaria per l'ammissione agli esami.

Art. 280. — Gli insegnamenti impartiti saranno i seguenti, suddivisi nei tre anni di corso:

1° *Anno*:

Struttura ed ultrastruttura normale del rene;
Aspetti biochimici della funzione renale;
Fisiologia renale;
Semeiologia renale (fisica, radiologica, funzionale);
Microbiologia ed immunologia applicata alla nefrologia;
Struttura ed ultrastruttura patologica del rene.

2° *Anno*:

Patologia del ricambio idro-salino;
Insufficienza renale acuta e cronica;
Nefropatie glomerulari;
Nefropatie tubulari;
Farmacologia di interesse nefrologico;
Terapia dietetica e dialitica (1° anno).

3° *Anno*:

Nefropatie interstiziali;
Nefropatie vascolari;
Nefropatie malformative e neoplastiche;
Terapia dietetica e dialitica (2° anno);
Terapia generale delle nefropatie (antibiotica, antireattiva, sintomatica).

Art. 281. — Alla fine di ciascun anno accademico coloro i quali abbiano ottenuto la prescritta attestazione di frequenza, potranno sostenere gli esami di profitto, il cui superamento è condizione necessaria per la iscrizione al corso successivo.

Gli esami consistono in prove scritte e in prove orali su ciascuna delle materie di insegnamento che sono oggetto di esame in ogni anno di corso.

Art. 282. — Al termine del 3° anno, per conseguire il diploma di specializzazione, gli specializzandi, oltre ad aver superato le prove di esame nelle singole materie, dovranno presentare una dissertazione scritta su un argomento di nefrologia che sarà stabilito in base ad accordi con il direttore della scuola. I candidati non riconosciuti idonei agli esami di ciascun corso e all'esame di diploma potranno sostenere le prove dopo un altro anno di frequenza.

Art. 283. — Le norme per la direzione, per le tasse, ecc., sono quelle generali delle scuole di specializzazione e di perfezionamento riferite negli articoli da 122 a 137 dello statuto dell'università.

Art. 284. — Agli iscritti che abbiano ottenuto l'approvazione nell'esame finale viene rilasciato il diploma di specializzazione in nefrologia medica valido a tutti gli effetti legali.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 31 ottobre 1972

LEONE

SCALFARO

Visto, *il Guardasigilli*: GONELLA
Registrato alla Corte dei conti, addì 3 *marzo* 1973
Atti di Governo, registro n. 256, *foglio n.* 47. — VALENTINI

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 31 ottobre 1972, n. **1070**.

Modificazioni allo statuto dell'Università degli studi di Firenze.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Veduto lo statuto dell'Università degli studi di Firenze, approvato con regio decreto 14 ottobre 1926, n. 2406 e modificato con regio decreto 13 ottobre 1927, n. 2230, e successive modificazioni;

Veduto il testo unico delle leggi sull'istruzione superiore, approvato con regio decreto 31 agosto 1933, numero 1592;

Veduto il regio decreto-legge 20 giugno 1935, n. 1071, convertito nella legge 2 gennaio 1936, n. 73;

Veduto il regio decreto 30 settembre 1938, n. 1652, e successive modificazioni;

Vedute le proposte di modifiche dello statuto formulate dalle autorità accademiche dell'università anzidetta;

Riconosciuta la particolare necessità di approvare le nuove modifiche proposte;

Sentito il parere del Consiglio superiore della pubblica istruzione;

Sulla proposta del Ministro per la pubblica istruzione;

Decreta:

Lo statuto dell'Università degli studi di Firenze, approvato e modificato con i decreti sopraindicati, è ulteriormente modificato come appresso:

L'art. 257, relativo all'elenco delle scuole di specializzazione annesse alla facoltà di medicina e chirurgia è modificato nel senso che le scuole in « Malattie cardiovascolari e reumatiche », « Chirurgia generale », « Malattie dell'apparato digerente e del sangue », mutano rispettivamente la denominazione in quella di scuole in « Malattie dell'apparato cardiovascolare », « Chirurgia », « Malattie dell'apparato digerente ».

L'art. 266, relativo alla scuola di specializzazione in « Malattie cardiovascolari e reumatiche » che muta la denominazione in quella di « Scuola di specializzazione in malattie dell'apparato cardiovascolare » è abrogato e sostituito dal seguente:

Scuola di specializzazione
in malattie dell'apparato cardiovascolare

Art. 266. — La scuola di specializzazione ha sede presso un istituto di medicina interna:

a) La durata del corso degli studi per il conseguimento del diploma di specializzazione in malattie dello apparato cardiovascolare è di tre anni.

b) Il numero degli iscritti è fissato in venti per ogni anno di corso.

c) Gli insegnamenti della scuola sono così ripartiti nei tre anni di corso:

1° *Anno*:

1) Anatomia normale dell'apparato cardiovascolare;
2) Fisiologia dell'apparato cardiovascolare e respiratorio;
3) Fisiopatologia cardiovascolare e respiratoria (biennale) 1° anno;
4) Patologia cardiovascolare (biennale) 1° anno;
5) Semeiologia fisica (biennale) 1° anno;
6) Semeiologia strumentale (biennale) 1° anno;
7) Microbiologia (facoltativo);
8) Fisica medica (facoltativo).

2° *Anno*:

1) Fisiopatologia cardiovascolare e respiratorio (biennale) 2° anno;
2) Patologia cardiovascolare (biennale) 2° anno;
3) Semeiologia fisica (biennale) 2° anno;
4) Semeiologia strumentale (biennale) 2° anno;
5) Anatomia patologica dell'apparato cardiovascolare (biennale) 1° anno;
6) Radiologia;
7) Farmacologia;
8) Clinica e terapia (biennale) 1° anno;
9) Fisica medica (facoltativo).

3° *Anno*:

1) Anatomia patologica dell'apparato cardiovascolare (biennale) 2° anno;
2) Clinica e terapia (biennale) 2° anno;
3) Chirurgia dell'apparato cardiovascolare;
4) Problemi assicurativi e sociali (facoltativo);
5) Statistica (facoltativo).

d) Oltre le lezioni dei corsi sopraindicati, potranno essere tenute, dietro designazione del direttore della scuola, delle conferenze e delle dimostrazioni a classi riunite.

e) Al termine di ciascun anno di corso, l'allievo dovrà sostenere un esame teorico-pratico sulle materie che sono state oggetto di insegnamento durante il corso dell'anno.

f) Al termine del triennio per il conseguimento del diploma di specialista, l'allievo dovrà sostenere dinanzi alla commissione la discussione di un caso clinico e la discussione di una tesi scritta sopra argomento riguardante malattie dell'apparato cardiovascolare.

g) Durante i tre anni del corso, gli allievi dovranno frequentare assiduamente, a turno, le infermerie e gli ambulatori della clinica medica o di altro istituto di medicina interna.

L'art. 269, relativo alla « Scuola di specializzazione in chirurgia generale » che muta la denominazione in quella di « Scuola di specializzazione in chirurgia » è abrogato e sostituito dal seguente:

Scuola di specializzazione in chirurgia

Art. 269. — *a*) La scuola di specializzazione in chirurgia conferisce il diploma di specialista in chirurgia.

b) La durata del corso di studio per il conseguimento del diploma di specialista in chirurgia è di cinque anni.

c) Le materie d'insegnamento sono le seguenti:

1) Anatomia chirurgica e corso di operazioni (triennale);
2) Anatomia ed istologia patologica (biennale);
3) Anestesia e rianimazione;
4) Chirurgia cardiovascolare;
5) Chirurgia d'urgenza;
6) Chirurgia ginecologica;
7) Chirurgia pediatrica;
8) Chirurgia riparativa e plastica;
9) Chirurgia sperimentale;
10) Chirurgia toracica;
11) Chirurgia urologica;
12) Clinica chirurgica generale (quinquennale);
13) Fisiopatologia chirurgica;
14) Neurochirurgia;

15) Patologia speciale chirurgica (triennale);
16) Radiologia;
17) Ricerche di laboratorio;
18) Semeiotica chirurgica;
19) Semeiotica strumentale ed endoscopica;
20) Trattamento pre e post-operatorio;
21) Traumatologia ed ortopedia.

d) Le materie sopraelencate sono così suddivise nei cinque anni di corso:

1° *Anno*:
1) Clinica chirurgica generale;
2) Patologia speciale chirurgica;
3) Semeiotica chirurgica;
4) Anatomia chirurgica e corso di operazioni;
5) Chirurgia sperimentale;
6) Anestesia e rianimazione;
7) Ricerche di laboratorio.

2° *Anno*:
1) Clinica chirurgica generale;
2) Patologia speciale chirurgica;
3) Semeiotica chirurgica;
4) Anatomia chirurgica;
5) Fisiopatologia chirurgica;
6) Trattamento pre e post-operatorio;
7) Anatomia ed istologia patologica.

3° *Anno*:
1) Clinica chirurgica generale;
2) Patologia speciale chirurgica;
3) Semeiotica strumentale ed endoscopica;
4) Anatomia chirurgica e corsi di operazioni;
5) Radiologia;
6) Anatomia ed istologia patologica.

4° *Anno*:
1) Clinica chirurgica generale;
2) Chirurgia ginecologica;
3) Chirurgia urologica;
4) Neurochirurgia;
5) Traumatologia ed ortopedia:
6) Chirurgia pediatrica.

5° *Anno*:
1) Clinica chirurgica generale;
2) Chirurgia toracica;
3) Chirurgia cardiovascolare;
4) Chirurgia riparativa e plastica;
5) Chirurgia d'urgenza;
6) Medicina legale.

I corsi dovranno essere corredati da esercitazioni pratiche.

e) Il numero degli iscritti è fissato in quattro per ogni anno di corso per un totale di venti iscritti.

f) La selezione dei candidati aspiranti all'ammissione alla scuola avverrà sulla base di titoli ed esami.

g) Non sono consentite iscrizioni con abbreviazioni di corso.

h) La frequenza alle lezioni ed alle esercitazioni è obbligatoria per tutti gli iscritti. L'internato è obbligatorio durante tutti i cinque anni del corso e si svolgerà presso la clinica chirurgica sotto forma di permanenza costante nella detta clinica durante le ore della sua attività, con presenza giornaliera agli ambulatori ed ai reparti di degenza.

Dall'obbligo di tale internato saranno esentati quegli allievi che, in qualità di assistenti e di aiuti, prestino effettivamente servizio presso reparti di chirurgia generale delle università e di ospedali di 1ª e 2ª categoria.

Gli allievi hanno doveri ed attribuzioni analoghi a quelli degli assistenti.

La frequenza nelle sale operatorie inizierà fin dal primo anno di corso, e dopo un periodo di tirocinio, dovrà trasformarsi in compartecipazione attiva agli interventi operatori.

Per i corsi che non siano della clinica chirurgica generale, possono essere stabiliti, su parere del direttore della scuola, periodi di continuativa frequenza presso i relativi reparti specialistici, qualora esistano quali reparti indipendenti.

i) Il direttore e gli insegnanti della scuola si accerteranno durante l'anno accademico dell'operosità scolastica degli allievi, con frequenti interrogazioni e vigilando sulle esercitazioni pratiche e sui turni di servizio interno.

l) L'allievo che non abbia ottemperato agli obblighi di frequenza non sarà ammesso a sostenere gli esami annuali.

m) Alla fine del corso l'allievo, dovrà sostenere un esame generale di profitto, nonchè la discussione di una tesi scritta sopra un argomento di chirurgia.

L'art. 270, relativo alla « Scuola di specializzazione in ortopedia e traumatologia » è abrogato e sostituito dal seguente:

Scuola di specializzazione in ortopedia e traumatologia

Art. 270. — *a*) La scuola di specializzazione in ortopedia e traumatologia ha sede presso l'istituto di clinica ortopedica e conferisce il diploma di specializzazione in ortopedia e traumatologia.

b) Il corso ha la durata di tre anni;

c) Potranno essere ammessi alla scuola i laureati in medicina e chirurgia.

d) Il numero degli iscritti è di venticinque per ogni anno di corso.

e) La frequenza è obbligatoria nell'istituto sede della scuola per un periodo di almeno 9 mesi per ogni anno accademico. E' in facoltà del direttore della scuola di concedere una deroga a tale norma solo agli iscritti alla scuola che facciano parte di cliniche ortopediche che non abbiano la scuola di specializzazione o che siano assistenti di ruolo in divisioni di ortopedia e traumatologia di ospedali di prima categoria. Per queste due categorie di iscritti il periodo di frequenza presso l'istituto sede della scuola può essere ridotto fino a non meno di un mese di ogni anno.

f) Per nessun motivo sono ammesse abbreviazioni della durata degli studi.

g) Gli insegnamenti si svolgeranno con indirizzo prevalentemente pratico dimostrativo, ma per ogni singola materia di insegnamento dovrà anche svolgersi un corso regolare di lezioni; il cui numero verrà fissato annualmente dal direttore della scuola in accordo con i docenti delle singole materie.

h) Le materie di insegnamento sono le seguenti:

1) Clinica ortopedica e traumatologica (triennale);
2) Patologia delle lesioni, deformità e malattie degli organi di movimento (triennale);
3) Tecnica operatoria ortopedica e traumatologica cruente ed incruente (triennale);
4) Radiodiagnostica ortopedica e traumatologica ed elementi di radioterapia (biennale);

5) Anatomia ed istologia patologica dell'apparato locomotore;
6) Nozioni di chirurgia generale;
7) Neuropatologia dell'apparato locomotore ed elettrodiagnostica;
8) Nozioni di pediatria;
9) Apparato terapia ortopedica;
10) Fisiochinesiterapia;
11) Infortunistica.

i) Le materie di insegnamento sono così suddivise:

1° *Anno*:

1) Clinica ortopedica e traumatologica (triennale);
2) Patologia delle lesioni, deformità e malattie degli organi di movimento (triennale);
3) Tecnica operatoria cruenta ed incruenta ortopedica e traumatologica (triennale);
4) Radiodiagnostica ortopedica e traumatologica ed elementi di radioterapia (biennale);
5) Anatomia ed istologia dell'apparato locomotore;
6) Fisiologia dell'apparato locomotore;
7) Nozioni di chirurgia generale;
8) Nozioni di pediatria.

2° *Anno*:

1) Clinica ortopedica e traumatologica (triennale);
2) Patologia delle lesioni, deformità e malattie degli organi di movimento (triennale);
3) Tecnica operatoria cruenta ed incruenta ortopedica e traumatologica;
4) Radiodiagnostica ortopedica e traumatologica ed elementi di radioterapia (biennale);
5) Neuropatologia dell'apparato locomotore ed elettrodiagnostica;
6) Anatomia ed istologia patologica dell'apparato locomotore.

3° *Anno*:

1) Clinica ortopedica e traumatologica (triennale);
2) Patologia delle lesioni, deformità e malattie degli organi di movimento (triennale);
3) Tecnica operatoria cruenta ed incruenta ortopedica e traumatologica (triennale);
4) Apparato terapia ortopedica;
5) Fisiochinesiterapia;
6) Infortunistica.

l) Gli esami si svolgeranno per singole materie. Gli esami di clinica ortopedica e traumatologica, di tecnica operatoria cruenta ed incruenta ortopedica e traumatologica, di radiodiagnostica, saranno teorici e pratici. Per l'ammissione al corso successivo è obbligatorio il superamento degli esami delle materie di ciascun corso.

m) Per l'ammissione all'esame di diploma il candidato dovrà presentare una tesi a stampa o dattiloscritta su un argomento della specialità.

L'art. 278, relativo alla « Scuola di specializzazione in malattie dell'apparato digerente e del sangue » che muta la denominazione in quella di « Scuola di specializzazione in malattie dell'apparato digerente » è abrogato e sostituito dal seguente:

Scuola di specializzazione in malattie dell'apparato digerente

Art. 278. — *a*) La durata del corso degli studi per il conseguimento del diploma di specializzazione in malattie dell'apparato digerente è di 3 anni.

Il numero dei posti disponibili per gli allievi è di dieci per ogni anno di corso.

b) Le materie di insegnamento sono le seguenti:

1° *Anno*:

1) Anatomia patologica;
2) Fisiopatologia;
3) Chimica clinica;
4) Semeiotica fisica e strumentale;
5) Clinica medica.

2° *Anno*:

1) Semeiotica fisica e strumentale;
2) Semeiotica radiologica;
3) Malattie del tubo digerente;
4) Clinica medica.

3° *Anno*:

1) Malattie del fegato e del pancreas;
2) Clinica medica.

4° *Anno*:

Tirocinio pratico da svolgersi in una clinica medica o in reparti ospedalieri.

A queste materie fondamentali obbligatorie potranno essere aggiunte materie complementari con corsi semestrali in numero non superiore a sei per la totalità del corso.

Si intende che per le materie biennali (Semeiotica) e triennali (Clinica medica), sarà dato un esame alla fine del biennio e triennio.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 31 ottobre 1972

LEONE

SCALFARO

Visto, *il Guardasigilli*: GONELLA
Registrato alla Corte dei conti, addì 3 *marzo* 1973
Atti di Governo, registro n. 256, *foglio n.* 50. — VALENTINI

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 31 ottobre 1972, n. **1071**.

Modificazioni allo statuto dell'Università degli studi di Napoli.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Veduto lo statuto dell'Università degli studi di Napoli, approvato con regio decreto 20 aprile 1939, n. 1162 e modificato con regio decreto 26 ottobre 1940, n. 1904, e successive modificazioni;

Veduto il regio decreto-legge 20 giugno 1935, n. 1071, convertito nella legge 2 gennaio 1936, n. 73;

Veduto il regio decreto 30 settembre 1938, n. 1652, e successive modificazioni;

Vedute le proposte di modifiche dello statuto formulate dalle autorità accademiche dell'università anzidetta;

Riconosciuta la particolare necessità di approvare le nuove modifiche proposte;

Sentito il parere del Consiglio superiore della pubblica istruzione;

Sulla proposta del Ministro per la pubblica istruzione;

Decreta:

Lo statuto dell'Università degli studi di Napoli, approvato e modificato con i decreti sopraindicati, è ulteriormente modificato come appresso:

Gli articoli 374 - 375, relativi alla « Scuola di specializzazione in malattie nervose e mentali » che muta la denominazione in quella di « Scuola di specializzazione in neurologia » sono abrogati e sostituiti dai seguenti:

Scuola di specializzazione in neurologia

Art. 374. — La scuola ha la durata di quattro anni. Il numero degli allievi da ammettere alla scuola non può essere superiore a trenta per ogni anno di corso.

La scelta dei candidati da ammettere al primo anno di corso sarà fatta in base ai titoli di studio ed al risultato di una prova scritta di esame, seguita eventualmente, da una prova orale.

Art. 375. — Le materie di insegnamento, tutte obbligatorie, sono le seguenti:

1° *Anno* (internato in psichiatria):

Anatomia ed istologia del S.N.;
Fisiologia del S.N.;
Biochimica del S.N.;
Genetica (elementi);
Psicologia generale;
Psicopatologia;
Semeiotica psichiatrica.

2° *Anno*:

Anatomia ed istologia patologica del S.N.;
Semeiotica neurologica;
Patologia speciale e diagnostica neurologica (1°);
Neuroradiologia;
Endocrinologia e neurologia vegetativa.

3° *Anno*:

Patologia speciale e diagnostica neurologica (2°);
Clinica neurologica (1°);
Elettroencefalografia;
Elettromiografia, elettrodiagnostica ed elettroterapia;
Neuro-oftalmologia;
Neuro-otologia;
Esami di laboratorio.

4° *Anno*:

Clinica neurologica e terapia (2°);
Neurochirurgia;
Teoria e clinica della riabilitazione;
Neuro-traumatologia anche sotto l'aspetto della medicina legale;
Neurologia in rapporto alla patologia internistica.

Gli iscritti al primo corso hanno l'obbligo di internato in psichiatria per l'intero anno scolastico. Tale internato potrà essere, a giudizio del direttore della scuola, ridotto a non meno di sei mesi per i medici che prestano servizio in reparto neurologico ed a non meno di quattro mesi per coloro che prestano servizio in ospedale psichiatrico.

Gli iscritti al secondo, terzo e quarto corso hanno l'obbligo di internato nella clinica neurologica per l'intero anno scolastico.

Tale internato potrà essere ridotto, a giudizio del direttore della scuola, a non meno di quattro mesi per anno per i medici che prestano regolare servizio in reparto neurologico.

Su proposta del direttore della scuola e previo superamento di un esame di ammissione, potranno essere concesse le seguenti abbreviazioni di corso: di due anni a coloro che sono già in possesso di specializzazione in psichiatria o in neuropsichiatria infantile o in neurochirurgia; di un anno a coloro che sono già in possesso di specializzazione in discipline affini (medicina interna, otorinolaringoiatria, oculistica, radiologia).

Gli esami saranno sostenuti alla fine di ciascun anno; non saranno ammessi al corso successivo coloro i quali non avranno superato gli esami dell'anno a cui sono iscritti.

Al termine dei quattro anni di corso, per conseguire il diploma di specializzazione, gli iscritti dovranno presentare una dissertazione scritta su argomenti di neurologia e sostenere un esame pratico dinanzi ad una commissione composta di cinque insegnanti della scuola e presieduta dal direttore della scuola stessa.

Gli articoli 376-377, relativi alla « Scuola di specializzazione in otorinolaringoiatria » che muta la denominazione in quella di « Scuola di specializzazione in otorinolaringoiatria e patologia cervico-facciale » sono abrogati e sostituiti dai seguenti:

Scuola di specializzazione in otorinolaringoiatria e patologia cervico-facciale

Art. 376. — La scuola ha la durata di tre anni.

Il numero degli allievi da ammettere alla scuola non può essere superiore a dieci; l'ammissione avverrà a seguito di concorso per esame scritto e titoli.

Gli iscritti hanno l'obbligo della frequenza in clinica per tutta la durata del corso.

Art. 377. — Le materie di insegnamento, tutte obbligatorie, sono le seguenti:

1° *Anno*:

Anatomia;
Fisiologia;
Audiologia (1° anno);
Semeiotica otorinolaringoiatrica;
Tecnica di laboratorio;
Patologia otorinolaringoiatrica e cervico-facciale (1° anno);
Anatomia ed istologia patologica otorinolaringoiatrica.

2° *Anno*:

Tecniche operatorie in otorinolaringoiatria;
Anestesiologia in otorinolaringoiatria;
Patologia e clinica otorinolaringoiatrica e cervico-facciale (2° anno);
Radiologia in rapporto con l'otorinolaringoiatria;
Pediatria in rapporto con l'otorinolaringoiatria;
Audiologia (2° anno);
Otoneurologia;
Foneatria.

3° *Anno*:

Patologia e clinica otorinolaringoiatrica e cervico-facciale;
Terapia medica e fisica in otorinolaringoiatria;
Neuropatologia in rapporto con l'otorinolaringoiatria;
Oculistica in rapporto con l'otorinolaringoiatria;
Chirurgia plastica;
Tracheobroncoscopia;

Medicina legale ed infortunistica in otorinolaringoiatria.

Gli insegnamenti sono teorici e pratici e vengono integrati da esercitazioni.

Gli iscritti alla scuola hanno l'obbligo alla frequenza alle lezioni ed alle esercitazioni.

Gli esami di profitto sono dati per materia alla fine di ciascun anno di corso, non saranno ammessi all'anno successivo coloro i quali non avranno superato gli esami dell'anno precedente.

Al termine dei tre anni di corso, per conseguire il diploma di specializzazione, gli iscritti dovranno presentare una dissertazione scritta su argomenti di otorinolaringoiatria e sostenere la relativa discussione.

Gli articoli da 452 a 460 relativi alla scuola di specializzazione in chirurgia vascolare sono abrogati e sostituiti dai seguenti:

Scuola di specializzazione in chirurgia vascolare

Art. 452. — Alla facoltà di medicina e chirurgia è annessa la scuola di specializzazione in chirurgia vascolare.

Art. 453. — La durata del corso degli studi per il conseguimento del diploma di specialista in chirurgia vascolare è di tre anni.

Art. 454. — Possono ottenere l'iscrizione alla scuola i laureati in medicina e chirurgia. Il numero massimo degli iscritti è di nove in ogni anno di corso.

Non sono consentite abbreviazioni di corso.

Art. 455. — La direzione della scuola è affidata al titolare della materia o titolare di clinica o di patologia chirurgica.

Art. 456. — Gli insegnamenti impartiti nella scuola sono i seguenti:

1° *Anno*:

Embriologia, anatomia macro e microscopica dello apparato vascolare;

Fisiopatologia dell'apparato vascolare e della coagulazione sanguigna;

Anatomia patologica dell'apparato vascolare;

Semeiologia fisica e strumentale delle malattie vascolari;

Semeiologia radiologica delle malattie vascolari;

Vasculopatie di interesse medico e specialistico.

2° *Anno*:

Patologia e clinica delle malattie del sistema arterioso;

Patologia e clinica delle malattie del sistema venoso;

Patologia e clinica delle malattie del sistema linfatico;

Patologia e clinica delle malattie dei piccoli vasi.

3° *Anno*:

Nozioni di terapia medica delle malattie vascolari;

Terapia chirurgica delle malattie vascolari;

Chirurgia vascolare applicata a malattie dei vari organi.

Art. 457. — L'insegnamento sarà dottrinario o pratico. Gli iscritti hanno l'obbligo di frequenza sia alle lezioni che al tirocinio pratico.

Art. 458. — Il superamento degli esami dell'anno precedente è condizione indispensabile per l'iscrizione all'anno successivo.

Art. 459. — Alla fine del triennio gli specializzandi dovranno superare una prova orale teorica ed una prova clinica prima di essere ammessi all'esame del diploma.

Art. 460. — L'esame di diploma consisterà nella discussione di una tesi scritta su argomenti di chirurgia vascolare.

Dopo l'art. 470 e con il conseguente spostamento della numerazione degli articoli successivi sono inseriti i seguenti nuovi articoli relativi alla istituzione della scuola di specializzazione in « Nefrologia medica ».

Scuola di specializzazione in nefrologia medica

Art. 471. — La scuola di specializzazione in nefrologia medica ha la durata di tre anni. Sono ammessi i laureati in medicina e chirurgia, in numero non superiore a dieci per ogni anno di corso.

La direzione della scuola è affidata al direttore dell'istituto di clinica medica generale I.

Art. 472. — Le materie d'insegnamento sono:

1° *Anno*:

Struttura ed ultrastruttura normale del rene;

Aspetti biochimici della funzione renale;

Fisiologia renale;

Semeiologia renale (fisica, radiologica, funzionale);

Microbiologia ed immunologia applicata alla nefrologia;

Struttura ed ultrastruttura patologica del rene.

2° *Anno*:

Patologia del ricambio idro-salino;

Insufficienza renale acuta e cronica;

Nefropatie glomerulari;

Nefropatie tubulari;

Farmacologia d'interesse nefrologico;

Terapia dietetica e dialitica (I corso).

3° *Anno*:

Nefropatie interstiziali;

Nefropatie malformative e neoplastiche;

Nefropatie vascolari;

Terapia dietetica e dialitica (II corso);

Terapia generale delle nefropatie (antibiotica, antireattiva, sintomatica).

Art. 473. — La frequenza alle lezioni è obbligatoria. Per l'iscrizione all'anno successivo occorre aver superato tutti gli esami dell'anno precedente.

Art. 474. — Alla fine del triennio per conseguire il diploma di specializzazione gli iscritti dovranno presentare dissertazione scritta su argomenti attinenti alla scuola.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 31 ottobre 1972

LEONE

SCALFARO

Visto, *il Guardasigilli*: GONELLA

Registrato alla Corte dei conti, addì 3 *marzo* 1973

Atti di Governo, registro n. 256, *foglio n.* 49. — VALENTINI

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 6 dicembre 1972.

Nomina del presidente dell'« Istituto dell'enciclopedia italiana fondata da Giovanni Treccani ».

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visto l'art. 3 del regio decreto-legge 24 giugno 1933, n. 669, convertito nella legge 11 gennaio 1934, n. 68, concernente la costituzione dell'« Istituto dell'enciclopedia italiana fondata da Giovanni Treccani », con sede in Roma;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 5 giugno 1954 (registrato alla Corte dei conti in data 23 giugno 1954), con il quale il prof. Aldo Ferrabino venne nominato presidente dell'istituto anzidetto;

Ritenuto che, a seguito del decesso del prof. Ferrabino, occorre procedere alla sua sostituzione nell'incarico di cui innanzi;

Sulla proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri;

Decreta:

L'on. avv. Giuseppe Alessi è nominato presidente dell'« Istituto dell'enciclopedia italiana fondata da Giovanni Treccani ».

Il presente decreto sarà inoltrato alla Corte dei conti per la registrazione e pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Dato a Roma, addì 6 dicembre 1972

LEONE

ANDREOTTI

Registrato alla Corte dei conti, addì 25 gennaio 1973
Registro n. 1 Presidenza, foglio n. 176

(2596)

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 21 febbraio 1973.

Determinazione dei comuni ai quali applicare le provvidenze di cui al decreto-legge 22 gennaio 1973, n. 2, per le popolazioni dei comuni della Sicilia e della Calabria colpiti dalle alluvioni del dicembre 1972 e del gennaio 1973.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visto l'art. 87 della Costituzione;

Visto il decreto-legge 22 gennaio 1973, n. 2;

Considerato che è necessario provvedere alla indicazione dei comuni ai quali vanno estese le provvidenze del predetto decreto-legge 22 gennaio 1973;

Sulla proposta dei Ministri per la grazia e giustizia, per le finanze e per il lavoro e previdenza sociale di concerto con i Ministri per l'interno, per il tesoro, per i lavori pubblici, per l'agricoltura e foreste e per l'industria, commercio e artigianato;

Decreta:

Art. 1.

Ai comuni sottoelencati si applicano:

a) la sospensione fino al 25 luglio 1974 dei termini previsti dagli articoli 1, 2 e 26 del decreto-legge 22 gennaio 1973, n. 2;

b) tutte le provvidenze di cui al decreto-legge ci[...] nelle premesse e per le quali è richiesta la indicazi[...] dei comuni, osservate le condizioni e le modalità ivi [...]bilite per la erogazione delle provvidenze medesime

Provincia di Agrigento: Cammarata, Canicattì, F[...]ra, Licata, Palma Montechiaro, Porto Empedocle, Ra[...]muto.

Provincia di Caltanissetta: Butera, Caltanissetta, G[...] Marianopoli, Mazzarino, Mussomeli, San Cataldo, Sut[...]

Provincia di Catania: Aci Bonaccorsi, Aci Castello, Catena, Acireale, Aci Sant'Antonio, Adrano, Belpa[...] Biancavilla, Bronte, Calatabiano, Caltagirone, Camp[...]tondo Etneo, Castel di Iudica, Castiglione di Sicilia, [...]tania, Fiumefreddo di Sicilia, Giarre, Grammichele, [...]vina di Catania, Licodia Eubea, Linguaglossa, Male[...] Mascali, Mascalucia, Militello in Val di Catania, M[...] Mineo, Mirabella Imbaccari, Misterbianco, Motta S. A[...]stasia, Nicolosi, Palagonia, Paternò, Pedara, Piedimo[...] Etneo, Raddusa, Ramacca, Randazzo, Riposto, San C[...] San Giovanni la Punta, San Gregorio di Catania, [...] Michele di Ganzaria, San Pietro Clarenza, Sant'Agat[...] Battiati, Sant'Alfio, Santa Maria di Licodia, Santa V[...]rina, Scordia, Trecastagni, Tremestieri Etneo, Valve[...] Viagrande, Vizzini, Zafferana Etnea.

Provincia di Catanzaro: Albi, Badolato, Belcas[...] Borgia, Brognaturo, Capistrano, Caraffa, Cardinale, [...]tanzaro, Cenadi, Centrache, Chiaravalle Centrale, Co[...]le, Fabrizia, Fossato Serralta, Gagliato, Girifalco, G[...]davalle, Magisano, Mongiana, Nardodipace, Olivadi, [...]lermiti, Polia, Petrizzi, San Sostene, Santa Cate[...] Ionio, Sant'Andrea Ionio, San Vito Ionio, San Nicola[...] Crissa, Satriano, Sorbo San Basile, Sorianello, Sori[...] Soverato, Squillace, Stalettì, Taverna.

Provincia di Enna: Agira, Centuripe, Cerami, E[...] Gagliano Castel Ferrato, Leonforte, Nicosia, Piazza [...]merina, Ragalbuto, Sperlinga, Troina.

Provincia di Messina: Acquedolci, Alì, Alì Terme, [...]tillo, Barcellona Pozzo di Gotto, Capizzi, Casalvec[...] Siculo, Castel di Lucio, Castroreale, Condrò, Fium[...]nisi, Floresta, Fondachelli Fantina, Forza d'Agrò, Fra[...]villa di Sicilia, Furci Siculo, Furnari, Gaggi, Giar[...] Graniti, Gualtieri Sicaminò, Itala, Letoianni, Manda[...] Mazzarà Sant'Andrea, Merì, Moio Alcantara, Monf[...] San Giorgio, Motta Camastra, Nizza di Sicilia, No[...] di Sicilia, Pace del Mela, Pagliara, Roccalumera, [...] Milici, Rometta, San Filippo del Mela, San Pier Nic[...] Sant'Alessio Siculo, Santa Domenica Vittoria, Santa [...]cia del Mela, Santa Teresa di Riva, Scaletta Zanclea, [...]regrotta.

Provincia di Ragusa: Acate, Comiso, Chiaramonte [...]fi, Giarratana, Ispica, Modica, Monterosso Almo, Po[...]lo, Ragusa, Santa Croce Camerina, Scicli, Vittoria.

Provincia di Reggio Calabria: Benestare, Bivongi, [...]va, Bovalino, Caraffa del Bianco, Cardeto, Careri, [...]gnana, Caulonia, Ciminà, Condofuri, Ferruzzano, Gala[...] Gerace, Giffone, Gioiosa Jonica, Grotteria, Mamm[...] Marina di Gioiosa Jonica, Maropati, Melito Porto S[...] Monasterace, Montebello Jonico, Motta S. Giovanni, [...]pido Mamertina, Palizzi, Pazzano, Placanica, Platì, [...]gio Calabria, Roccaforte del Greco, Roccella Jonica, [...]ghudi, Samo, San Lorenzo, San Luca, San Rob[...] S. Agata del Bianco, S. Ilario dello Jonio, Scido, S[...] Stignano, Stilo, Taurianova, Terranova Sappo Min[...]

Provincia di Siracusa: Augusta, Avola, Buccheri, Buscemi, Canicattini Bagni, Carlentini, Cassaro, Ferla, Floridia, Francofonte, Lentini, Melilli, Noto, Pachino, Palazzolo Acreide, Rosolini, Siracusa, Solarino, Sortino.

Art. 2.

Le provvidenze di cui all'art. 1 (*sospensione dei termini*) del citato decreto-legge n. 2 — limitatamente alla proroga della scadenza delle cambiali agrarie — si applicano nei comuni sotto elencati, oltre a quelli di cui all'art. 1, osservate le condizioni e modalità stabilite dal citato decreto-legge per la erogazione delle provvidenze medesime, fino al 25 luglio 1974.

Provincia di Agrigento: Agrigento, Aragona, Camastra, Campobello Licata, Casteltermini, Castrofilippo, Cattolica Eraclea, Cianciana, Comitini, Grotte, Naro, Ravanusa, Ribera, San Biagio Platani, San Giovanni Gemini, Sant'Angelo Muxaro.

Provincia di Caltanissetta: Acquaviva Platani, Bompensiere, Campofranco, Delia, Milena, Montedoro, Niscemi, Resuttano, Riesi, Santa Caterina Villarmosa, Serra di Falco, Sommatino, Vallelunga Pratameno, Villalba.

Provincia di Catanzaro: Acquaro, Amaroni, Amato, Andali, Arena, Argusto, Belvedere di Spinello, Botricello, Briatico, Caccuri, Carfizzi, Carlopoli, Casabona, Castelsilano, Cerenzia, Cerva, Cessaniti, Cicala, Cirò, Cirò Marina, Conflenti, Cotronei, Cropani, Crotone, Crucoli, Curinga, Cutro, Dasà, Davoli, Decollatura, Dinami, Drapia, Falerna, Feroleto Antico, Filadelfia, Filandari, Filogaso, Francavilla Angitola, Francica, Gasperina, Gerocarne, Gimigliano, Gizzeria, Ionadi, Ioppolo, Isca sullo Ionio, Isola di Capo Rizzuto, Jacurso, Lamezia Terme, Limbadi, Maida, Maierato, Marcedusa, Marcellinara, Martirano, Martirano Lombardo, Melissa, Mesoraca, Miglierina, Mileto, Montauro, Montepaone, Monterosso Calabro, Nicastro, Motta Santa Lucia, Nicotera, Nocera Tirinese, Pallagorio, Parghella, Pentone, Petilia Policastro, Petronà, Pianopoli, Pizzo, Pizzoni, Platania, Ricadi, Roccabernarda, Rocca di Neto, Rombiolo, San Calogero, San Costantino Calabro, San Floro, San Gregorio d'Ippona, San Mango d'Aquino, San Mauro Marchesato, San Nicola dell'Alto, San Pietro a Maida, San Pietro Apostolo, Santa Severina, Sant'Onofrio, Savelli, Scandale, Sellia, Sellia Marina, Serra San Bruno, Serrastretta, Sersale, Settingiano, Simbario, Simeri Crichi, Soveria Mannelli, Soveria Simeri, Spadola, Spilinga, Stefanacodi, Strongoli, Tiriolo, Torre di Ruggiero, Tropea, Umbriatico, Vallefiorita, Vallelonga, Vazzano, Verzino, Vibo Valentia, Zaccanopoli, Zagarise, Zambrone, Zungri, Sambiase.

Provincia di Cosenza: Amantea, Amendolara, Bocchigliero, Calopezzati, Caloveto, Campana, Cassano allo Jonio, Corigliano Calabro, Cropalati, Grosia, Longobucco, Mandatoriccio, Montegiordano, Paludi, Pietrapaola, Roccaimperiale, Roseto Capospulico, Rossano, San Giovanni in Fiore, Scala Coeli, Terravecchia, Trebisacce, Villapiana.

Provincia di Enna: Aidone, Assoro, Barrafranca, Calascibetta, Catenanuova, Nissoria, Valguarnera Caro Pepe, Villarosa, Pietra Perzia.

Provincia di Messina: Alcara li Fusi, Basicò, Brolo, Capo d'Orlando, Caprileone, Caronia, Castell'Umberto, Castel Mola, Cesarò, Falcone, Ficarra, Frazzanò, Galati Mamertino, Gallodoro, Gioiosa Marea, Leni, Librizzi, Limina, Lipari, Longi, Malfa, Malvagna, Messina, Milazzo, Militello Rosmarino, Mirto, Mistretta, Mongiuffi Melia, Montagnareale, Montalbana Filicona, Motta d'Affermo, Naso, Oliveri, Patti, Pettineo, Piraino, Raccuia, Reitano, Roccafiorita, Roccalumera, Roccavaldina, Roccella Valdemone, San Fratello, San Marco d'Alunzio, San Piero Patti, San Salvatore di Fitalia, Sant'Agata di Militello, Santa Maria Salina, Sant'Angelo di Brolo, San Teodoro, Santo Stefano di Camastra, Saponara, Savoca, Sinagra, Spadafora, Taormina, Tortorici, Tripi, Tusa, Ucria, Valdina, Venetico, Villafranca Tirrena.

Provincia di Palermo: Alia, Blufi, Bompietro, Caccamo, Calvaturo, Castelbuono, Cerda, Collesano, Ganci, Lercara Friddi, Mezzo Iuso, Montemaggiore Belsito, Petralia Soprana, Petralia Sottana, Polizzi Generosa, Pollina, Rocca Palumba, Sciara, Scillato, Scafani Bagni, Termini Imerese, Valle d'Olmo, Vicari, Castellana Sicula, Castronuovo di Sicilia.

Provincia di Reggio Calabria: Africo, Agnana Calabra, Anoia, Antonimina, Ardore, Bagaladi, Bagnara Calabra, Bianco, Bova Marina, Brancaleone, Bruzzano Zeffirio, Calanna, Camini, Campo Calabro, Candidoni, Canolo, Cinquefrondi, Cittanova, Cosoleto, Delianuova, Feroleto della Chiesa, Fiumara, Gioia Tauro, Laganadi, Laureana di Borello, Locri, Martone, Melicuccà, Melicucco, Molochio, Palmi, Polistena, Portigliola, Riace, Rizziconi, Rosarno, San Giorgio Morgeto, San Giovanni di Gerace, San Pietro di Caridà, San Procopio, Santa Cristina d'Aspromonte, Sant'Alessio in Aspromonte, Sant'Eufemia d'Aspromonte, Santo Stefano in Aspromonte, Scilla, Seminara, Serrata, Siderno, Sinopoli, Varapodio, Villa San Giovanni.

Art. 3.

Le provvidenze di cui agli articoli 13, 14, 15 e 16 (provvidenze per i lavoratori) si applicano nei comuni sotto elencati oltre a quelli di cui all'art. 1, osservate le condizioni e modalità stabilite dal citato decreto-legge per la erogazione delle provvidenze medesime:

Provincia di Agrigento: Agrigento, Aragona, Bivona, Camastra, Campobello Licata, Casteltermini, Castrofilippo, Cattolica Eraclea, Cianciana, Comitini, Grotte, Naro, Ravanusa, Ribera, S. Biagio Platani, S. Giovanni Gemini, S. Angelo Muxaro.

Provincia di Cosenza: S. Giovanni in Fiore.

Provincia di Messina: Condrò, Gualtieri Sicaminò, Messina, Milazzo, Mistretta, Pagliara, Raccuia, Rodi Milici, Taormina.

Provincia di Trapani: Trapani.

Art. 4.

Le provvidenze di cui agli articoli 18, 19, 20, 21 e 22 (contributi alle imprese) si applicano nei comuni sottoelencati oltre a quelli di cui all'art. 1, osservate le condizioni e modalità stabilite dal citato decreto-legge per la erogazione delle provvidenze medesime:

Provincia di Agrigento: Agrigento, Aragona, Bivona, Camastra, Campobello Licata, Casteltermini, Castrofilippo, Cattolica Eraclea, Cianciana, Comitini, Grotte, Naro, Ravanusa, Ribera, S. Biagio Platani, S. Giovanni Gemini, S. Angelo Muxaro.

Provincia di Cosenza: S. Giovanni in Fiore.

Provincia di Messina: Messina, Spadafora, Taormina, Valdina, Venetico.

Provincia di Trapani: Trapani.

Art. 5.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Dato a Roma, addì 21 febbraio 1973

LEONE

ANDREOTTI — GONELLA — VALSECCHI — COPPO — RUMOR — MALAGODI — GULLOTTI — NATALI — FERRI

Registrato alla Corte dei conti, addì 5 marzo 1973
Registro n. 12 Grazia e giustizia, foglio n. 206.

(4348)

DECRETO MINISTERIALE 23 gennaio 1973.

Approvazione di due tariffe di assicurazione sulla vita con adeguamento, di una tariffa complementare, di alcune opzioni al termine del differimento, nonchè di condizioni particolari di polizza, presentate dalla società per azioni « La Vittoria » - Compagnia di assicurazioni generali, con sede in Milano.

IL MINISTRO PER L'INDUSTRIA, IL COMMERCIO E L'ARTIGIANATO

Visto il testo unico delle leggi sull'esercizio delle assicurazioni private, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 13 febbraio 1959, n. 449, e le successive disposizioni modificative ed integrative;

Visto il regolamento approvato con regio decreto 4 gennaio 1925, n. 63, e le successive disposizioni modificative ed integrative;

Visto il decreto ministeriale 28 aprile 1969, relativo all'approvazione di alcune tariffe di assicurazione sulla vita con adeguamento annuale in base ad un parametro determinato;

Vista la domanda della società per azioni « La Vittoria » - Compagnia di assicurazioni generali, con sede in Milano, intesa ad ottenere l'approvazione: di due tariffe di assicurazione sulla vita con adeguamento riguardanti capitali iniziali inferiori a L. 5 milioni e rendite iniziali di qualsiasi importo, di una tariffa complementare da abbinare a tariffe con adeguamento, di alcune opzioni al termine del differimento, nonchè di condizioni particolari di polizza;

Viste la relazione tecnica e le condizioni di polizza allegate alla predetta domanda;

Decreta:

Sono approvate, secondo il testo debitamente autenticato, le tariffe di assicurazione sulla vita con adeguamento riguardanti capitali iniziali inferiori a L. 5 milioni e rendite iniziali di qualsiasi importo; la tariffa complementare da abbinare a tariffe con adeguamento; le opzioni al termine del differimento, nonchè le condizioni particolari di polizza, qui di seguito descritte, presentate dalla società per azioni « La Vittoria » - Compagnia di assicurazioni generali, con sede in Milano:

Tariffa 29R, relativa all'assicurazione mista, a premio annuo, di un capitale adeguabile annualmente in base ad un parametro determinato, pagabile ad un'epoca prestabilita qualora l'assicurato sia allora in vita, ovvero immediatamente in caso di sua premorienza (ad integrazione dell'analoga approvata con decreto ministeriale 28 aprile 1969 per capitali iniziali da L. 5 milioni);

Tariffa 69(M-F), relativa all'assicurazione di una rendita vitalizia differita, a premio annuo costante, adeguabile annualmente in base ad un parametro determinato, pagabile da un'epoca prestabilita qualora l'assicurato sia allora in vita, con la condizione della restituzione dei premi pagati e del relativo adeguamento, in caso di sua premorienza;

Tariffa 7R, relativa all'assicurazione complementare, in forma temporanea per il caso di morte, a premio annuo — durata dell'assicurazione e del pagamento premi pari a quella base — di un capitale, decrescente annualmente secondo una prefissata legge, liquidabile alla morte dell'assicurato, qualora essa avvenga entro un determinato periodo di tempo, da abbinare alle tariffe vita intera e mista con adeguamento;

Opzione al termine del differimento per la conversione della rendita vitalizia adeguabile in un capitale liquidabile in contanti;

Opzione al termine del differimento per la conversione della rendita vitalizia differita adeguabile, in una rendita immediata, adeguabile annualmente in base ad un parametro determinato, certa per i primi 5 o 10 anni e successivamente vitalizia;

Condizioni particolari di polizza per l'assicurazione di una rendita vitalizia differita adeguabile, a premio annuo costante, con controassicurazione.

Roma, addì 23 gennaio 1973

p. *Il Ministro*: TIBERI

(2569)

DECRETO MINISTERIALE 25 gennaio 1973.

Sostituzione di un membro del comitato dell'Istituto nazionale della previdenza sociale per la regione Veneto.

IL MINISTRO PER IL LAVORO E LA PREVIDENZA SOCIALE
DI CONCERTO CON
IL MINISTRO PER IL TESORO

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 30 aprile 1970, n. 639, relativo all'attuazione delle deleghe conferite al Governo con gli articoli 27 e 29 della legge 30 aprile 1969, n. 153, concernente revisione degli ordinamenti pensionistici e norme in materia di sicurezza sociale;

Visto l'art. 33 del decreto sopra menzionato relativo all'istituzione, in ogni regione, di un comitato regionale dell'Istituto nazionale della previdenza sociale;

Visto il proprio decreto in data 1° luglio 1971, relativo alla costituzione del comitato dell'Istituto nazionale della previdenza sociale per la regione Veneto;

Vista la lettera con la quale il sig. Luciano Zarantonello, membro del comitato medesimo in qualità di rappresentante dei lavoratori dipendenti dell'industria su designazione della Confederazione italiana sindacati lavoratori, ha rassegnato le dimissioni dalla carica.

Vista la nota con la quale la confederazione predetta ha designato il sig. Giuseppe Meridio in sostituzione del sig. Luciano Zarantonello;

Ritenuta la necessità di procedere alla richiesta sostituzione;

Decreta:

Il sig. Giuseppe Meridio è nominato membro del comitato dell'Istituto nazionale della previdenza sociale per la regione Veneto in qualità di rappresentante dei lavoratori dipendenti dell'industria ed in sostituzione del sig. Luciano Zarantonello.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 25 gennaio 1973

Il Ministro per il lavoro e la previdenza sociale
COPPO

Il Ministro per il tesoro
MALAGODI

(2587)

DECRETO MINISTERIALE 29 gennaio 1973.

Approvazione di due tariffe di assicurazione sulla vita con adeguamento, di una tariffa complementare, di alcune opzioni al termine del differimento, nonchè di condizioni particolari di polizza, presentate dalla società per azioni « Toro assicurazioni » - Compagnia anonima d'assicurazione di Torino, con sede in Torino.

IL MINISTRO PER L'INDUSTRIA, IL COMMERCIO E L'ARTIGIANATO

Visto il testo unico delle leggi sull'esercizio delle assicurazioni private, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 13 febbraio 1959, n. 449, e le successive disposizioni modificative ed integrative;

Visto il regolamento approvato con regio decreto 4 gennaio 1925, n. 63, e le successive disposizioni modificative ed integrative;

Visto il decreto ministeriale 27 febbraio 1969, relativo all'approvazione di alcune tariffe di assicurazione sulla vita con adeguamento annuale in base ad un parametro determinato;

Vista la domanda della società per azioni « Toro assicurazioni » - Compagnia anonima d'assicurazione di Torino, con sede in Torino, intesa ad ottenere l'approvazione: di due tariffe di assicurazione sulla vita con adeguamento riguardanti capitali iniziali inferiori a L. 5 milioni e rendite iniziali di qualsiasi importo, di una tariffa complementare da abbinare a tariffe con adeguamento, di alcune opzioni al termine del differimento, nonchè di condizioni particolari di polizza;

Viste la relazione tecnica e le condizioni di polizza allegate alla predetta domanda;

Decreta:

Sono approvate, secondo il testo debitamente autenticato, le tariffe di assicurazione sulla vita con adeguamento riguardanti capitali iniziali inferiori a L. 5 milioni e rendite iniziali di qualsiasi importo; la tariffa complementare da abbinare a tariffe con adeguamento; le opzioni al termine del differimento, nonchè le condizioni particolari di polizza, qui di seguito descritte presentate dalla società per azioni « Toro assicurazioni » - Compagnia anonima d'assicurazione di Torino, con sede in Torino:

Tariffa 29R, relativa all'assicurazione mista, a premio annuo, di un capitale adeguabile annualmente in base ad un parametro determinato, pagabile ad una epoca prestabilita qualora l'assicurato sia allora in vita ovvero immediatamente in caso di sua premorienza, (ad integrazione dell'analoga approvata con decreto ministeriale 27 febbraio 1969 per capitali iniziali da L. 5 milioni);

Tariffa 69(M-F), relativa all'assicurazione di una rendita vitalizia differita, a premio annuo costante, adeguabile annualmente in base ad un parametro determinato, pagabile da un'epoca prestabilita qualora lo assicurato sia allora in vita, con la condizione della restituzione dei premi pagati e del relativo adeguamento in caso di sua premorienza;

Tariffa 7R; relativa all'assicurazione complementare, in forma temporanea per il caso di morte, a premio annuo - durata dell'assicurazione e del pagamento premi pari a quella base - di un capitale decrescente annualmente secondo una prefissata legge, liquidabile alla morte dell'assicurato, qualora essa avvenga entro un determinato periodo di tempo, da abbinare alle tariffe vita intera e mista con adeguamento;

Opzione al termine del differimento per la conversione della rendita vitalizia adeguabile in un capitale liquidabile in contanti;

Opzione al termine del differimento per la conversione della rendita vitalizia differita adeguabile, in una rendita immediata, adeguabile annualmente in base ad un parametro determinato, certa per i primi 5 o 10 anni e successivamente vitalizia;

Condizioni particolari di polizza per l'assicurazione di una rendita vitalizia differita adeguabile, a premio annuo costante, con controassicurazione.

Roma, addì 29 gennaio 1973

p. *Il Ministro*: TIBERI

(2570)

DECRETO MINISTERIALE 9 febbraio 1973.

Autorizzazione alla società « Fiduciaria del Nord S.p.a. », con sede in Milano, ad esercitare attività fiduciaria e di revisione.

IL MINISTRO PER L'INDUSTRIA, IL COMMERCIO E L'ARTIGIANATO

DI CONCERTO CON

IL MINISTRO PER LA GRAZIA E GIUSTIZIA

Vista la legge 23 novembre 1939, n. 1966, che disciplina l'attività delle società fiduciarie e di revisione;

Visto il regio decreto 22 aprile 1940, n. 531, contenente le norme per l'attuazione della citata legge 23 novembre 1939, n. 1966;

Vista la domanda presentata dalla società « Fiduciaria del Nord S.p.a. », con sede in Milano, diretta a conseguire la prescritta autorizzazione all'esercizio di attività fiduciaria e di revisione;

Accertato che la società ha adempiuto a tutti gli obblighi all'uopo stabiliti dalla legge e dal regolamento anzidetto;

Accertata, altresì, la regolarità della documentazione presentata dalla società stessa;

Decreta:

La società « Fiduciaria del Nord S.p.a. », con sede in Milano, è autorizzata all'esercizio di attività fiduciaria e di revisione, ai sensi della legge 23 novembre 1939, n. 1966 e del regio decreto 22 aprile 1940, n. 531.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 9 febbraio 1973

Il Ministro per l'industria, il commercio e l'artigianato
FERRI

Il Ministro per la grazia e giustizia
GONELLA

(2592)

DECRETO MINISTERIALE 2 marzo 1973.

Proroga a sei mesi del trattamento straordinario di integrazione salariale in favore degli operai dipendenti dal Calzificio di Garfagnana S.p.a., stabilimenti di Castelnuovo Garfagnana e di Pietrasanta.

IL MINISTRO
PER IL LAVORO E LA PREVIDENZA SOCIALE

Visto l'art. 2 della legge 5 novembre 1968, n. 1115, concernente l'intervento straordinario per la Cassa integrazione dei guadagni degli operai dell'industria;

Vista la legge 8 agosto 1972, n. 464;

Visto il decreto interministeriale 15 settembre 1972, di dichiarazione della sussistenza della condizione di ristrutturazione e riorganizzazione aziendale del Calzificio Garfagnana S.p.a., stabilimenti di Castelnuovo Garfagnana e di Pietrasanta (Lucca) con effetto dal 6 giugno 1972;

Rilevata la permanenza della causa di intervento;

Ritenuta la necessità di prolungare di tre mesi il trattamento di cui trattasi;

Sentite le organizzazioni sindacali interessate;

Udito il parere dell'ufficio Regionale del Lavoro di Firenze;

Decreta:

La corresponsione dell'integrazione salariale, disposta in favore dei lavoratori dipendenti dal Calzificio Garfagnana S.p.a., stabilimenti di Castelnuovo Garfagnana e di Pietrasanta (Lucca), è prolungato a sei mesi.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 2 marzo 1973

Il Ministro: COPPO

(4114)

DECRETO MINISTERIALE 8 marzo 1973.

Proroga a sei mesi del trattamento straordinario di integrazione salariale in favore dei lavoratori dipendenti dalla ditta Manifatture lane Gaetano Marzotto & Figli S.p.a., stabilimenti in provincia di Vicenza.

IL MINISTRO
PER IL LAVORO E LA PREVIDENZA SOCIALE

Visto l'art. 2 della legge 5 novembre 1968, n. 1115, concernente l'intervento straordinario della Cassa per l'integrazione dei guadagni degli operai dell'industria;

Visto l'art. 1 della legge 8 agosto 1972, n. 464;

Visto il decreto interministeriale 23 agosto 1972 di dichiarazione della sussistenza della condizione di ristrutturazione e riorganizzazione aziendale della ditta Manifatture lane Gaetano Marzotto & Figli S.p.a., stabilimenti in provincia di Vicenza, con effetto dal 1° giugno 1972;

Rilevata la permanenza della causa di intervento;

Ritenuta la necessità di prolungare di tre mesi il trattamento di cui trattasi;

Sentite le organizzazioni sindacali interessate;

Udito il parere dell'ufficio regionale del lavoro di Venezia;

Decreta:

La corresponsione dell'integrazione salariale, disposta in favore dei lavoratori dipendenti dalla ditta Manifatture lane Gaetano Marzotto & Figli S.p.a., stabilimenti in provincia di Vicenza, è prolungata a sei mesi.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 8 marzo 1973

Il Ministro: COPPO

(4113)

DECRETO MINISTERIALE 8 marzo 1973.

Proroga a nove mesi del trattamento straordinario di integrazione salariale in favore degli operai dipendenti da aziende industriali del settore imballaggi e cartotecnica operanti nella provincia di Foggia.

IL MINISTRO
PER IL LAVORO E LA PREVIDENZA SOCIALE

Visto l'art. 2 della legge 5 novembre 1968, n. 1115, concernente l'intervento straordinario della Cassa per l'integrazione dei guadagni degli operai dell'industria;

Vista la legge 8 agosto 1972, n. 464;

Visto il decreto interministeriale 29 aprile 1972 di dichiarazione della condizione di crisi economica delle aziende industriali del settore imballaggi e cartotecnica operanti nella provincia di Foggia, con effetto dal 1° gennaio 1972;

Visto il decreto ministeriale 12 settembre 1972, di proroga a sei mesi del trattamento di integrazione salariale disposto dal citato decreto interministeriale 29 aprile 1972;

Rilevata la permanenza della predetta condizione di crisi economica;

Sentite le organizzazioni sindacali interessate;

Udito il parere dell'ufficio regionale del lavoro di Bari;

Decreta:

La corresponsione dell'integrazione salariale, disposta in favore degli operai dipendenti da aziende industriali del settore imballaggi e cartotecnica operanti nella provincia di Foggia, è prolungata a nove mesi.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* italiana.

Roma, addì 8 marzo 1973

Il Ministro: COPPO

(4112)

DISPOSIZIONI E COMUNICATI

MINISTERO DELLA PUBBLICA ISTRUZIONE

Smarrimento di certificati di abilitazione provvisoria all'esercizio professionale

Il dott. Pasquale Bruno, nato a Messina il 24 settembre 1920, ha dichiarato di aver smarrito il certificato di abilitazione provvisoria all'esercizio della professione di medico chirurgo rilasciatogli dall'Università di Messina in data 23 luglio 1946.

Se ne dà notizia ai sensi degli articoli 50 e 71 del regio decreto 4 giugno 1938, n. 1269, diffidando gli eventuali possessori del certificato smarrito a consegnarlo alla Università di Messina.

(1439)

La dott.ssa Concetta Reitano, nata a Messina il 10 ottobre 1921, ha dichiarato di aver smarrito il certificato di abilitazione provvisoria all'esercizio della professione di medico chirurgo rilasciato dall'Università di Messina in data 20 ottobre 1948.

Se ne dà notizia ai sensi degli articoli 50 e 71 del regio decreto 4 giugno 1938, n. 1269, diffidando gli eventuali possessori del certificato smarrito a consegnarlo alla Università di Messina.

(1440)

Il dott. Domenico Facciolà, nato a Bagnara il 26 ottobre 1937, ha dichiarato di aver smarrito il certificato di abilitazione provvisoria all'esercizio della professione di farmacista rilasciatogli dall'Università di Messina in data 2 dicembre 1963.

Se ne dà notizia ai sensi degli articoli 50 e 71 del regio decreto 4 giugno 1938, n. 1269, diffidando gli eventuali possessori del certificato smarrito a consegnarlo alla Università di Messina.

(1441)

Il dott. ing. Carlo Nardelli, nato ad Aosta il 1° marzo 1919, ha dichiarato di aver smarrito il certificato di abilitazione provvisoria all'esercizio della professione di ingegnere rilasciatogli dall'Università di Bologna in data 5 marzo 1947.

Se ne dà notizia ai sensi degli articoli 50 e 71 del regio decreto 4 giugno 1938, n. 1269, diffidando gli eventuali possessori del certificato smarrito a consegnarlo alla Università di Bologna.

(1442)

Esito di ricorso

Con decreto del Presidente della Repubblica del 27 giugno 1972, registrato alla Corte dei conti il 22 dicembre 1972, registro n. 87 Istruzione, foglio n. 164, è stato respinto il ricorso straordinario al Capo dello Stato proposto dal prof. David Foglini avverso il provvedimento adottato il 3 settembre 1969 dalla commissione dei ricorsi funzionante presso il provveditorato agli studi di Ascoli Piceno in materia di graduatoria degli aspiranti all'insegnamento di elettronica generale, telegrafia e telefonia.

(1194)

MINISTERO DELL'INTERNO

Autorizzazione al comune di Filottrano ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1972

Con decreto ministeriale in data 26 febbraio 1973, il comune di Filottrano (Ancona) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 101.454.965, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1972 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, ai sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(3518)

Autorizzazione al comune di Corinaldo ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1972

Con decreto ministeriale in data 26 febbraio 1973, il comune di Corinaldo (Ancona) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 104.965.203, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1972 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, ai sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(3519)

Autorizzazione al comune di Castelplanio ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1972

Con decreto ministeriale in data 26 febbraio 1973, il comune di Castelplanio (Ancona) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 66.062.720, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1972 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, ai sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(3520)

Autorizzazione al comune di Castelleone di Suasa ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1972

Con decreto ministeriale in data 26 febbraio 1973, il comune di Castelleone di Suasa (Ancona) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 53.612.293, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1972 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, ai sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(3521)

Autorizzazione al comune di Castelfidardo ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1972

Con decreto ministeriale in data 26 febbraio 1973, il comune di Castelfidardo (Ancona) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 244.695.680, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1972 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, ai sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(3522)

Autorizzazione al comune di Castelbellino ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1972

Con decreto ministeriale in data 26 febbraio 1973, il comune di Castelbellino (Ancona) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 27.225.696, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1972 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, ai sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(3523)

Autorizzazione al comune di Camerano ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1972

Con decreto ministeriale in data 26 febbraio 1973, il comune di Camerano (Ancona) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 90.467.022, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1972 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, ai sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(3524)

Autorizzazione al comune di Belvedere Ostrense ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1972

Con decreto ministeriale in data 26 febbraio 1973, il comune di Belvedere Ostrense (Ancona) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 46.396.732, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1972 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, ai sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(3525)

Autorizzazione al comune di Agna ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1972

Con decreto ministeriale in data 24 febbraio 1973, il comune di Agna (Padova) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 14.836.615, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1972 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, ai sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(3526)

Autorizzazione al comune di Anguillara Veneta ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1972

Con decreto ministeriale in data 24 febbraio 1973, il comune di Anguillara Veneta (Padova) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 5.407.455, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1972 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, ai sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(3527)

Autorizzazione al comune di Bagnoli di Sopra ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1972

Con decreto ministeriale in data 24 febbraio 1973, il comune di Bagnoli di Sopra (Padova) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 30.235.646, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1972 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, ai sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(3528)

Autorizzazione al comune di Boara Pisani ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1972

Con decreto ministeriale in data 24 febbraio 1973, il comune di Boara Pisani (Padova) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 34.065.125, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1972 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, ai sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(3529)

Autorizzazione al comune di Bovolenta ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1972

Con decreto ministeriale in data 24 febbraio 1973, il comune di Bovolenta (Padova) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 9.023.370, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1972 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, ai sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(3530)

Autorizzazione al comune di Codevigo ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1972

Con decreto ministeriale in data 24 febbraio 1973, il comune di Codevigo (Padova) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 21.881.695, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1972 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, ai sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(3531)

Autorizzazione al comune di San Marcello ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1972

Con decreto ministeriale in data 26 febbraio 1973, il comune di San Marcello (Ancona) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 28.544.191, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1972 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, ai sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(3532)

Autorizzazione al comune di Rosora ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1972

Con decreto ministeriale in data 26 febbraio 1973, il comune di Rosora (Ancona) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 45.594.650, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1972 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, ai sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(3533)

Autorizzazione al comune di Poggio San Marcello ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1972

Con decreto ministeriale in data 26 febbraio 1973, il comune di Poggio San Marcello (Ancona) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 47.766.713, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1972 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, ai sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(3534)

Autorizzazione al comune di Ostra Vetere ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1972

Con decreto ministeriale in data 26 febbraio 1973, il comune di Ostra Vetere (Ancona) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 97.516.367, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1972 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, ai sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(3535)

Autorizzazione al comune di Ostra ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1972

Con decreto ministeriale in data 26 febbraio 1973, il comune di Ostra (Ancona) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 122.097.065, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1972 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, ai sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(3536)

Autorizzazione al comune di Offagna ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1972

Con decreto ministeriale in data 26 febbraio 1973, il comune di Offagna (Ancona) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 45.970.327, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1972 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, ai sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(3537)

Autorizzazione al comune di Numana ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1972

Con decreto ministeriale in data 26 febbraio 1973, il comune di Numana (Ancona) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 55.176.637, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1972 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, ai sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(3538)

Autorizzazione al comune di Montecarotto ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1972

Con decreto ministeriale in data 26 febbraio 1973, il comune di Montecarotto (Ancona) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 122.422.895, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1972 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, ai sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(3539)

Autorizzazione al comune di Mergo ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1972

Con decreto ministeriale in data 26 febbraio 1973, il comune di Mergo (Ancona) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 27.052.215, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1972 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, ai sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(3540)

Autorizzazione al comune di Barbara ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1972

Con decreto ministeriale in data 26 febbraio 1973, il comune di Barbara (Ancona) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 61.211.610, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1972 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, ai sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(3541)

Autorizzazione al comune di Roccaforte Ligure ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1972

Con decreto ministeriale in data 26 febbraio 1973, il comune di Roccaforte Ligure (Alessandria) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 8.915.000, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1972 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, ai sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(3542)

Autorizzazione al comune di Mongiardino Ligure ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1972

Con decreto ministeriale in data 26 febbraio 1973, il comune di Mongiardino Ligure (Alessandria) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 11.536.000, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1972 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, ai sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(3543)

Autorizzazione al comune di Sassoferrato ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1972

Con decreto ministeriale in data 26 febbraio 1973, il comune di Sassoferrato (Ancona) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 262.766.875, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1972 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, ai sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(3544)

Autorizzazione al comune di Serra de' Conti ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1972

Con decreto ministeriale in data 26 febbraio 1973, il comune di Serra de' Conti (Ancona) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 78.398.630, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1972 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, ai sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(3545)

Autorizzazione al comune di Serra San Quirico ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1972

Con decreto ministeriale in data 26 febbraio 1973, il comune di Serra San Quirico (Ancona) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 127.290.073, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1972 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, ai sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(3546)

Autorizzazione al comune di Striano ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1972

Con decreto ministeriale in data 24 febbraio 1973, il comune di Striano (Napoli) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 19.190.450, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1972 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, ai sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(3547)

MINISTERO DEL TESORO

DIREZIONE GENERALE DEL TESORO - PORTAFOGLIO DELLO STATO

N. 51

Media dei titoli del 13 marzo 1973

Titolo	Media
Rendita 5 % 1935	101,025
Redimibile 3,50 % 1934	99,975
» 3,50 % (Ricostruzione)	88,75
» 5 % (Ricostruzione)	96,10
» 5 % (Riforma fondiaria)	96,075
» 5 % (Città di Trieste)	95 —
» 5 % (Beni esteri)	93,20
» 5,50 % (Edilizia scolastica) 1967-82	93,60
» 5,50 % » » 1968-83	94,25
» 5,50 % » » 1969-84	95,925
» 6 % » » 1970-85	98,475
» 6 % » » 1971-86	98,70
Certificati di credito del Tesoro 5 % 1976	100,30
» » » 5,50 % 1976	100,075
» » » 5 % 1977	99,925
» » » 5,50 % 1977	100,45
» » » 5,50 % 1978	99,90
» » » 5,50 % 1979	99,90
Buoni del Tesoro 5 % (scadenza 1° aprile 1973)	99,85
» 5 % (» 1° aprile 1974)	98,85
» 5 % (» 1° aprile 1975)	97,55
» 5 % (» 1°-10-1975) II emiss.	97,10
» 5 % (» 1° gennaio 1977)	95,65
» 5 % (» 1° aprile 1978)	95,55
» 5,50 % (scad. 1° gennaio 1979)	99,95
» 5,50 % (» 1° gennaio 1980)	99,925

Il contabile del portafoglio dello Stato: NAPOLITANO

MINISTERO DEL TESORO

Terza estrazione per l'ammortamento degli speciali certificati di credito 5,50 % - 1970/1980, di cui al decreto-legge 30 agosto 1968, n. 918, convertito, con modificazioni, nella legge 25 ottobre 1968, n. 1089 ed al decreto ministeriale 31 dicembre 1969.

Si rende noto che il giorno 4 aprile 1973, alle ore 10, in Roma, presso la Direzione generale del debito pubblico, via Goito n. 1, in una sala aperta al pubblico, avrà luogo, ai fini dell'ammortamento, la ricognizione e l'imbussolamento delle centosessantotto serie non ancora estratte, degli speciali certificati di credito 5,50 % - 1970/1980, emessi per il fondo speciale per la ricerca applicata, in base al decreto-legge 30 agosto 1968, n. 918, convertito, con modificazioni, nella legge 25 ottobre 1968, n. 1089 ed al decreto ministeriale 31 dicembre 1969.

Il successivo giorno 5, nella medesima sala ed alla stessa ora, sarà provveduto alla terza estrazione di ventuno serie.

Il capitale dei certificati appartenenti alle serie che risulteranno sorteggiate sarà rimborsato a partire dal 1° luglio 1973.

I numeri delle serie sorteggiate saranno pubblicati in supplemento straordinario alla *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 5 marzo 1973

(4119)

MINISTERO DEL TESORO

DIREZIONE GENERALE DEL TESORO

Dati sintetici del conto riassuntivo del Tesoro del mese di dicembre 1972 (suppletivo)

Il conto riassuntivo del Tesoro del mese di dicembre 1972 (suppletivo) che sarà pubblicato prossimamente in supplemento straordinario conterrà fra l'altro i seguenti dati:

MOVIMENTO GENERALE DI CASSA

		Dal 1° gennaio al 31 dicembre 1972 (suppletivo)			
		INCASSI (in milioni di lire)		PAGAMENTI (in milioni di lire)	
FONDO DI CASSA AL 31 DICEMBRE 1971			18.566		
Gestione di bilancio					
Entrate tributarie, extra-tributarie e per alienazione ed ammortamento di beni patrimoniali e rimborso di crediti	competenza	12.021.791			
	residui	1.205.928			
	Totale		13.227.719		
Accensione di prestiti	competenza	1.963.141			
	residui	7.315			
	Totale		1.970.456		
Spese correnti	competenza			11.178.597	
	residui			2.424.407	
	Totale				13.603.004
Spese in conto capitale	competenza			2.006.261	
	residui			1.000.588	
	Totale				3.006.849
Rimborso di prestiti	competenza			407.312	
	residui			9.570	
	Totale				416.882
Gestione di Tesoreria					
In conto debiti di Tesoreria:					
Debito fluttuante		11.343.903		8.601.211	
Conti correnti		40.015.989		40.259.104	
Incassi da regolare		8.477.180		8.380.805	
Altre gestioni		17.577.056		17.102.711	
	Totale		77.414.128		74.343.831
In conto crediti di Tesoreria:					
Crediti per operazioni di portafoglio		424.786		424.681	
Pagamenti da regolare		396.428		562.687	
Pagamenti da rimborsare sui c/c rispettivi		3.354.269		3.650.633	
Altri crediti		29.364.421		30.144.347	
	Totale		33.539.904		34.782.348
	Totale complessivo		126.170.773		126.152.914
Fondo di cassa al 31 dicembre 1972 (suppletivo)			—		17.859
	Totale a pareggio		126.170.773		126.170.773

SITUAZIONE DEL TESORO

	Al 31 dicembre 1972 (suppletivo) (in milioni di lire)		
FONDO DI CASSA		17.859	
Crediti di Tesoreria			
Crediti per operazioni di portafoglio	239		
Pagamenti da regolare	438.117		
Pagamenti da rimborsare sui conti correnti rispettivi	1.650.112		
Altri crediti	2.590.384		
Totale crediti		4.678.852	
In complesso			4.696.711
Debiti di Tesoreria			
Debito fluttuante	9.090.413		
Conti correnti	3.179.205		
Incassi da regolare	291.792		
Altre gestioni	871.310		
Totale debiti			13.432.720
Situazione del Tesoro (passività)			8.736.009

L'ispettore generale: C. MARINUCCI

Il direttore generale del Tesoro: G. MICONI

(4496)

MINISTERO DEL TESORO

DIREZIONE GENERALE DEL TESORO

Dati sintetici del conto riassuntivo del Tesoro del mese di gennaio 1973

Il conto riassuntivo del Tesoro del mese di gennaio 1973, che sarà pubblicato prossimamente in supplemento straordinario, conterrà fra l'altro i seguenti dati:

MOVIMENTO GENERALE DI CASSA

	Dal 1° gennaio al 31 gennaio 1973			
	Incassi (in milioni di lire)		Pagamenti (in milioni di lire)	
Fondo di cassa al 31 dicembre 1972 (suppletivo)		17.859		
Gestione di bilancio				
Entrate tributarie, extra-tributarie e per alienazione ed ammortamento di beni patrimoniali e rimborso di crediti . . . . . competenza .		254.864		
Accensione di prestiti . . . . competenza		312.771		
Spese correnti . . . . competenza . .				610.229
Spese in conto capitale . . . . competenza .				34.252
Rimborso di prestiti . . . . competenza .				41
Gestione di Tesoreria				
In conto debiti di Tesoreria:				
Debito fluttuante .	356.941		1.055.275	
Conti correnti	960.438		457.805	
Incassi da regolare	368.550		259.586	
Altre gestioni	2.213.146		463.282	
Totale . . .		3.899.075		2.235.948
In conto crediti di Tesoreria:				
Crediti per operazioni di portafoglio	1		292	
Pagamenti da regolare	10.210		37.911	
Pagamenti da rimborsare sui c/c rispettivi	—		221.141	
Altri crediti	3.183		1.335.169	
Totale . .		13.394		1.594.513
Totale complessivo . .		4.497.963		4.474.983
Fondo di cassa al 31 gennaio 1973		—		22.980
Totale a pareggio . .		4.497.963		4.497.963

SITUAZIONE DEL TESORO

	al 31 gennaio 1973 (in milioni di lire)		
Fondo di cassa		22.980	
Crediti di Tesoreria			
Crediti per operazioni di portafoglio	531		
Pagamenti da regolare	465.817		
Pagamenti da rimborsare sui conti correnti rispettivi	1.871.254		
Altri crediti	3.922.370		
Totale crediti . .		6.259.972	
In complesso . . .			6.282.952
Debiti di Tesoreria			
Debito fluttuante	8.392.078		
Conti correnti .	3.681.839		
Incassi da regolare .	400.756		
Altre gestioni	2.621.175		
Totale debiti . . .			15.095.848
Situazione del Tesoro (passività)			8.812.896

Circolazione di Stato (metallica e cartacea) al 31 gennaio 1973 L. 259.281 milioni.

L'ispettore generale: C. MARINUCCI

Il direttore generale del Tesoro: G. MICONI

(1497)

BANCA D'ITALIA

CAPITALE SOCIALE INTERAMENTE VERSATO L. 300 000 000

PROVVISORIA — SITUAZIONE AL 31 GENNAIO 1973 — PROVVISORIA

ATTIVO

Voce		Importi parziali	Totali
Oro	L.		1.804.287.662.898
Cassa	»		218.814.029.706
Portafoglio su piazze italiane:			
— risconto alle Aziende di credito	L.	26.627.897.482	
— sconto Buoni Tesoro e cedole	»	—	26.627.897.482
Anticipazioni:			
— in conto corrente	L.	830.735.677.080	
— a scadenza fissa	»	315.663.108.000	1.146.398.785.080
Prorogati pagamenti presso le Stanze di compensazione	I		—
Attività verso l'estero in valuta	»		4.016.345.796
Ufficio Italiano Cambi:			
— conto corrente ordinario	L.	901.959.060.997	
— conti speciali	»	1.479.685.751.172	2.381.644.812.169
Anticipazioni straordinarie al Tesoro	L.		339.000.000.000
Risconto per finanziamenti ammassi	»		1.101.421.612.560
Conto corrente per il servizio di Tesoreria	»		1.948.885.485.135
Servizi diversi per conto dello Stato - partite debitorie	»		408.886.453.263
Impiego in titoli di Stato o garantiti dallo Stato	»		5.505.990.986.787
Investimento dei fondi di riserva e di fondi diversi accantonati:			
— titoli di Stato o garantiti dallo Stato	L.	247.132.675.894	
— altre attività	»	191.463.504.855	438.596.180.749
Immobili per uso ufficio	L.		1
Partite varie attive	»		214.528.478.131
Spese dell'esercizio	»		8.927.665.753
			15.548.026.395.510
Impegni			
— credito aperto non utilizzato sui conti di anticipazione	L		816.369.997.249
Depositi:			
— a garanzia	L	2 638 845 603 418	
— ai fini della riserva bancaria obbligatoria	»	4 228 360 792 000	
— altri	»	2 027 006 390 896	8 894.212.786.314
Depositari di titoli e valori	L.		940.054.386
Partite ammortizzate nei passati esercizi	»		1.764.632.416
TOTALE	L		25.261.313.865.875

PASSIVO

Voce		Importi parziali	Totali
Circolazione	L.		7.790.171.246.000
Vaglia cambiari ed altri debiti a vista	»		148.740.761.074
Depositi in conto corrente liberi	»		157.137.658.344
Depositi in conto corrente vincolati a tempo	»		1.000.020.000
Depositi in conto corrente costituiti per obblighi di legge:			
— ai fini della riserva bancaria obbligatoria	L.	4.626.888.742.597	
— altri	»	12.268.752.661	4.639.157.495.258
Depositi in valuta estera:			
— per conto U.I.C.	L.	899.553.589.000	
— altri	»	2.527.613.297	902.081.202.297
Conti dell'estero in lire:			
— per conto U.I.C.	L.	580.132.162.172	
— altri	»	43.859.065.637	623.991.227.809
Conto corrente per il servizio di Tesoreria	L.		—
Servizi diversi per conto dello Stato - partite creditorie	»		107.600.488.882
Servizi di cassa per conto di enti vari	»		29.155.288.514
Fondi diversi accantonati	»		505.994.730.674
Partite varie passive	»		563.376.739.702
Capitale sociale	L.	300.000.000	
Fondo di riserva ordinario	»	22.593.076.045	
Fondo di riserva straordinario	»	20.719.447.399	43.612.523.444
Saldo rendite e spese del precedente esercizio, prima delle scritturazioni di chiusura	L.		25.429.630.108
Rendite dell'esercizio	»		10.577.383.404
			15.548.026.395.510
Impegni	L.		816.369.997.249
Depositanti	»		8.894.212.786.314
Titoli e valori presso terzi	»		940.054.386
Partite ammortizzate nei passati esercizi	»		1.764.632.416
TOTALE	L.		25.261.313.865.875

(4498)

Il Governatore: CARLI

Il Ragioniere generale: PESCATORE

CONCORSI ED ESAMI

MINISTERO DELLA PUBBLICA ISTRUZIONE

Concorso riservato, per esami, a ottantadue posti di consigliere in prova nel ruolo del personale della carriera direttiva delle segreterie universitarie.

IL MINISTRO PER LA PUBBLICA ISTRUZIONE

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 3 maggio 1957, n. 686;

Vista la legge 3 novembre 1961, n. 1255, e successive modificazioni e integrazioni;

Vista la legge 5 giugno 1965, n. 698;

Vista la legge 4 gennaio 1968, n. 15;

Vista la legge 2 aprile 1968, n. 482;

Vista la legge 3 giugno 1970, n. 380 e, in particolare, l'art. 15;

Visto il decreto ministeriale 20 dicembre 1969, registrato alla Corte dei conti il 6 maggio 1970, registro n. 39, foglio n. 318, con il quale è stato indetto, tra l'altro, un concorso per esame speciale a settantacinque posti di consigliere di terza classe in prova;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 1970, n. 1077;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 1970, n. 1079;

Considerato che al concorso per esame speciale a settantacinque posti di consigliere di terza classe in prova, in corso di espletamento, sono ammessi a sostenere le prove soltanto diciassette candidati in quanto forniti dei requisiti richiesti, e che pertanto dei posti suddetti sono vacanti alla data del presente decreto cinquantotto posti di consigliere in prova;

Decreta:

Art. 1.

E' indetto un concorso riservato, per esami, a ottantadue posti di consigliere in prova (parametro 190) nel ruolo del personale della carriera direttiva delle segreterie universitarie.

Art. 2.

Il concorso è riservato al personale non insegnante di ruolo o non di ruolo, comunque assunto e retribuito anche a carico dei bilanci universitari, degli istituti delle università e degli osservatori astronomici e vesuviano, in servizio nelle università e negli istituti di istruzione universitaria, nei relativi istituti e negli osservatori astronomici e vesuviano, con qualsiasi qualifica, anche salariale, con esclusione del personale assunto per specifici incarichi affidati alle università, agli istituti e agli osservatori da parte di altri enti, che presti servizio almeno dal 1° luglio 1968 e sia in possesso dei titoli e requisiti di cui al successivo art. 3.

Art. 3.

Per l'ammissione al concorso è richiesto il possesso dei seguenti requisiti:

a) essere muniti di diploma di laurea in giurisprudenza o in scienze politiche o scienze coloniali o in lettere o in filosofia o in materie letterarie o in pedagogia o in economia e commercio o in scienze economiche marittime o di altro titolo riconosciuto equipollente alle lauree predette;

b) avere compiuto, alla data di scadenza del termine utile stabilito dal successivo art. 4 per la presentazione delle domande di ammissione al concorso, il 18° anno di età: si prescinde dal limite massimo di età previsto per l'ammissione ai concorsi dalle vigenti disposizioni;

c) essere cittadini italiani. Ai fini del presente decreto sono equiparati ai cittadini dello Stato gli italiani non appartenenti alla Repubblica;

d) avere il godimento dei diritti politici;

e) avere sempre tenuto regolare condotta morale e civile;

f) avere l'idoneità fisica all'impiego;

g) avere ottemperato alle leggi sul reclutamento militare.

Non possono partecipare al concorso coloro che siano stati destituiti o dispensati da precedente impiego presso una pubblica amministrazione o siano da esso decaduti per averlo conseguito mediante produzione di documenti falsi o viziati da invalidità non sanabile.

L'esclusione dal concorso per difetto dei requisiti prescritti è disposta con decreto ministeriale motivato.

Art. 4.

Le domande di ammissione al concorso, redatte su carta da bollo, firmate dagli aspiranti di proprio pugno, debbono pervenire al Ministero della pubblica istruzione, Direzione generale dell'istruzione universitaria, Divisione IV, direttamente, entro il termine perentorio di trenta giorni, che decorre dal giorno successivo a quello di pubblicazione del presente decreto nella *Gazzetta Ufficiale*. Le domande di ammissione al concorso si considerano prodotte in tempo utile anche se spedite a mezzo di raccomandata con avviso di ricevimento entro il termine sopra indicato. A tal fine fa fede il timbro a data dell'ufficio postale accettante.

Nelle domande, di cui si allega uno schema esemplificativo (allegato *A*) gli aspiranti debbono dichiarare:

a) il nome e cognome;

b) la data e il luogo di nascita;

c) il possesso della cittadinanza italiana;

d) il comune dove sono iscritti nelle liste elettorali, ovvero i motivi della non iscrizione o della cancellazione dalle liste medesime;

e) le eventuali condanne riportate e i procedimenti penali eventualmente pendenti a loro carico;

f) il titolo di studio;

g) la loro posizione nei riguardi degli obblighi militari;

h) i servizi prestati come impiegati presso pubbliche amministrazioni e le eventuali cause di risoluzione di precedenti rapporti di pubblico impiego;

i) di non essere stati destituiti o dispensati dall'impiego presso una pubblica amministrazione, e di non essere stati dichiarati decaduti da altro impiego statale per averlo conseguito mediante produzione di documenti falsi o viziati da invalidità non sanabile;

l) il proprio domicilio e recapito;

m) di essere disposti a raggiungere qualsiasi destinazione

La firma che gli aspiranti appongono in calce alla domanda prodotta deve essere autenticata nei modi previsti dall'art. 20 della legge 4 gennaio 1968, n. 15. Per i dipendenti di ruolo è sufficiente, in luogo della predetta autenticazione, il visto del capo dell'ufficio presso il quale prestano servizio.

Ogni domanda dovrà essere corredata da un certificato, rilasciato dal capo dell'amministrazione alla quale appartengono, e cioè dal rettore dell'università o istituto di istruzione universitaria o dal direttore dell'osservatorio astronomico, attestante il possesso dei requisiti di cui al precedente art. 2.

Art. 5.

Non si terrà conto delle domande che perverranno alla predetta Direzione generale istruzione universitaria dopo il termine indicato nel precedente art. 4.

Art. 6.

I requisiti per ottenere l'ammissione al concorso debbono essere posseduti alla data di scadenza del termine utile per la presentazione delle domande; quelli, invece, che diano titolo a precedenza o preferenza nella nomina al posto, possono essere acquisiti anche dopo la scadenza del suddetto termine, purchè siano documentati entro il termine stabilito dal successivo art. 9.

Art. 7.

Gli esami di cui al presente concorso consistono in due prove scritte e una orale, secondo il programma di cui all'allegato *B*.

Sono ammessi alla prova orale i candidati che abbiano riportato la media di almeno sette decimi nelle prove scritte e la votazione di almeno sei decimi in ciascuna di esse.

La prova orale non si intende superata se il candidato non riporti la votazione di almeno sei decimi.

Per lo svolgimento delle prove si osserveranno le norme di cui al decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3, al decreto del Presidente della Repubblica 3 maggio 1957, n. 686 e al decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 1970, n. 1077.

Gli esami avranno luogo in Roma nella sede e nei giorni che saranno comunicati mediante pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* e notificazione personale agli interessati.

Per sostenere le prove i candidati dovranno essere muniti, con esclusione di altri, di uno dei seguenti documenti di riconoscimento:

a) fotografia recente applicata su carta da bollo, e con la firma autenticata dal sindaco o da un notaio;

b) libretto ferroviario personale, se il candidato è dipendente di ruolo o non di ruolo di un'amministrazione statale;

c) tessera postale;

d) porto d'armi;

e) patente automobilistica;

f) passaporto.

Art. 8.

La votazione complessiva sarà determinata sommando la media dei voti ottenuti nelle prove scritte e il voto riportato nella prova orale.

La graduatoria generale di merito sarà formata secondo l'ordine risultante da detta votazione complessiva e sarà approvata con decreto ministeriale.

Le graduatorie dei vincitori e degli idonei saranno formate con l'osservanza delle vigenti disposizioni che prevedono riserve di posti e saranno egualmente approvate con decreto ministeriale.

A parità di merito, saranno applicate le preferenze previste dall'art. 5, quarto comma, del decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3, e successive integrazioni.

I suddetti decreti saranno pubblicati nel Bollettino Ufficiale - Parte II, del Ministero della pubblica istruzione.

Di tale pubblicazione sarà data notizia mediante avviso da pubblicarsi nella *Gazzetta Ufficiale.*

Dal giorno successivo a quello della pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* decorre il termine utile per le eventuali impugnative.

Art. 9.

I concorrenti che abbiano superato le prove di esame dovranno presentare o far pervenire al Ministero della pubblica istruzione - Direzione generale istruzione universitaria - Divisione IV, entro il termine perentorio di trenta giorni dalla data in cui avranno ricevuto il relativo invito, i documenti attestanti gli eventuali titoli che diano loro diritto, a norma delle disposizioni di cui al precedente art. 7, ad avere la precedenza o la preferenza nella nomina.

Art. 10.

I concorrenti dichiarati vincitori del concorso dovranno presentare o far pervenire al Ministero della pubblica istruzione - Direzione generale istruzione universitaria - Divisione IV, entro il termine perentorio di trenta giorni dalla data in cui avranno ricevuto il relativo invito, i seguenti documenti di rito:

a) titolo di studio: originale o copia autentica su carta da bollo. Qualora il diploma non sia stato ancora rilasciato, è consentito di presentare in sua vece il certificato provvisorio su carta da bollo, contenente la dichiarazione di essere quello sostitutivo a tutti gli effetti del diploma sino a quando questo ultimo non potrà essere rilasciato; oppure un certificato su carta da bollo contenente la dichiarazione che il diploma è in corso di compilazione;

b) estratto (non è ammesso il certificato) dell'atto di nascita, rilasciato su carta da bollo, da cui risulti che l'aspirante, alla data di scadenza del termine utile per la presentazione delle domande, stabilito dal precedente art. 3, abbia compiuto 18 anni;

c) certificato di cittadinanza italiana su carta da bollo, rilasciato dal sindaco del comune di origine o di residenza o dall'ufficiale dello stato civile del comune di origine;

d) certificato di godimento dei diritti politici, su carta da bollo, rilasciato dal sindaco del comune di origine o di residenza.

Per i minori di anni 21 il certificato, la cui esibizione in ogni caso è obbligatoria, deve contenere la dichiarazione che il candidato non è incorso in nessuna delle cause, che, a termine delle vigenti disposizioni, impediscano il possesso dei diritti politici stessi;

e) certificato generale del casellario giudiziale su carta da bollo;

f) certificato su carta da bollo rilasciato da un medico militare o dal medico provinciale o dall'ufficiale sanitario o medico condotto del comune, dal quale risulti che il candidato ha l'idoneità fisica al servizio continuativo ed incondizionato nell'impiego di cui al presente concorso. Qualora il candidato sia affetto da qualche imperfezione, il certificato ne deve fare menzione e indicare se la imperfezione stessa menomi l'attitudine all'impiego al quale concorre.

Nel certificato stesso dovrà essere precisato che è stato eseguito l'accertamento sierologico del sangue previsto dall'art. 7 della legge 25 luglio 1956, n. 837.

I candidati invalidi di guerra ed assimilati dovranno produrre, ai sensi dell'art. 19, secondo comma, della legge 2 aprile 1968, n. 482, una dichiarazione legalizzata di un ufficiale sanitario, comprovante che l'invalido, per la natura e il grado della sua invalidità o mutilazione, non può riuscire di pregiudizio alla salute e alla incolumità dei compagni di lavoro e alla sicurezza degli impianti.

L'amministrazione può, in ogni caso, far sottoporre i candidati a visita medica da parte di un sanitario di sua fiducia;

g) copia dello stato di servizio militare, copia del foglio matricolare militare, in carta da bollo, ovvero certificato di esito di visita di leva su carta da bollo.

I documenti di cui alle lettere *c*), *d*), *e*) ed *f*) devono essere in data non anteriore a tre mesi a quella in cui i concorrenti riceveranno la relativa comunicazione.

I candidati impiegati statali di ruolo dovranno produrre i documenti di cui alle lettere *a*) ed *f*) del presente articolo (titolo di studio e certificato medico): devono altresì produrre copia dello stato di servizio con le indicazioni delle qualifiche riportate nell'ultimo quinquennio, su carta da bollo, rilasciato dal competente organo dell'amministrazione dalla quale dipendono, in data non anteriore a tre mesi da quella in cui riceveranno la relativa comunicazione.

E' facoltà dei concorrenti che si trovano alle armi di presentare soltanto i seguenti documenti:

1) titolo di studio;

2) estratto dell'atto di nascita;

3) certificato generale del casellario giudiziale;

4) certificato medico rilasciato su carta da bollo da un medico militare, comprovante la loro idoneità fisica a coprire il posto al quale aspirano. Nel certificato stesso dovrà essere precisato che è stato eseguito l'accertamento sierologico del sangue previsto dall'art. 7 della legge 25 luglio 1956, n. 837.

Art. 11.

Per quanto non previsto espressamente dal presente decreto si applicano le norme contenute nel decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3, nel decreto del Presidente della Repubblica 3 maggio 1957, n. 686 e nel decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 1970, n. 1077.

Il presente decreto sarà trasmesso alla Corte dei conti per la registrazione e pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 20 dicembre 1971

p. *Il Ministro*: ROMITA

Registrato alla Corte dei conti, addì 11 *gennaio* 1973
Registro n. 1, *foglio n.* 5.

ALLEGATO *A*

Al Ministero della pubblica istruzione - Direzione generale istruzione universitaria - Divisione IV - Viale Trastevere - 00100 ROMA.

. . sottoscritt . . . . (*a*), nat . . a . . . . . . (provincia di . . . . . .) il . . . . . .,
chiede di essere ammess . . a partecipare al concorso riservato, per esami, a ottantadue posti di consigliere in prova (parametro 190) nel ruolo del personale della carriera direttiva delle segreterie universitarie, concorso indetto con decreto ministeriale 20 dicembre 1971, registrato alla Corte dei conti l'11 gennaio 1973, registro n. 1, foglio n. 5, e pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 70 del 16 marzo 1973.

A tal fine . . . sottoscritt . . . dichiara:

1) di essere in possesso della cittadinanza italiana;

2) di essere iscritto nelle liste elettorali del comune di (*b*) . . . .;

3) di non aver riportato condanne penali (*c*);

4) di non avere procedimenti penali pendenti a suo carico (*d*);

5) di essere in possesso del seguente titolo di studio previsto dall'art. 3 del bando di concorso;

6) di aver prestato i seguenti servizi come impiegato presso pubbliche amministrazioni (*e*);

7) di non essere stato destituito o dispensato dall'impiego presso una pubblica amministrazione; di non essere stato dichiarato decaduto da altro impiego statale per averlo conseguito mediante produzione di documenti falsi o viziati da invalidità non sanabile;

8) di essere disposto, in caso di nomina, ad accettare qualunque residenza;

9) di essere, nei riguardi degli obblighi imposti dalle leggi sul reclutamento militare, nella seguente posizione (*f*)

Il sottoscritto dichiara inoltre di essere residente nel comune di . . (provincia di . .), e chiede che ogni comunicazione relativa al presente concorso venga inviata al seguente indirizzo (*g*) . ., impegnandosi a comunicare le eventuali variazioni successive, e riconoscendo che l'amministrazione non assume alcuna responsabilità in caso di irreperibilità del destinatario.

. . sottoscritt . . allega, altresì, la dichiarazione prevista dall'art. 4, ultimo comma, del bando di concorso.

Luogo e data .

Firma (*h*)

(*a*) Cognome e nome a carattere stampatello se la domanda non sia dattiloscritta. Le donne coniugate debbono indicare, nell'ordine, il cognome del marito, il nome e cognome proprio.

(*b*) Coloro che non risultino iscritti nelle liste elettorali dovranno indicare i motivi della non iscrizione o della cancellazione dalle liste stesse.

(*c*) In caso contrario indicare le eventuali condanne penali riportate e gli estremi delle sentenze di condanna (anche se sia stata concessa la non menzione nei certificati rilasciati dal casellario giudiziale a richiesta di privati ovvero siano intervenuti amnistia, indulto, grazia, perdono giudiziale o riabilitazione).

(*d*) In caso contrario indicare gli estremi dei procedimenti pendenti.

(*e*) Indicare la pubblica amministrazione, la qualifica, i periodi di servizio e le cause di eventuale risoluzione di precedenti rapporti di pubblico impiego.

(*f*) Da compilarsi ad opera dei soli aspiranti di sesso maschile.

(*g*) L'indirizzo deve essere comprensivo del numero di codice di avviamento postale.

(*h*) La firma deve essere autenticata o vistata nei modi indicati dall'art. 4 del bando di concorso.

ALLEGATO *B*

PROGRAMMA DEGLI ESAMI

1ª *Prova scritta*:

a) Diritto civile.

2ª *Prova scritta*:

b) Diritto amministrativo o diritto costituzionale.

Prova orale:

a) Le materie delle prove scritte;
b) Contabilità generale dello Stato;
c) Legislazione universitaria.

(2398)

Concorso riservato, per esami, a centocinque posti di ragioniere in prova nel ruolo della carriera di concetto di ragioneria delle segreterie universitarie.

IL MINISTRO PER LA PUBBLICA ISTRUZIONE

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3;
Visto il decreto del Presidente della Repubblica 3 maggio 1957, n. 686;
Vista la legge 3 novembre 1961, n. 1255, e successive modificazioni e integrazioni;
Vista la legge 5 giugno 1965, n. 698;
Vista la legge 4 gennaio 1968, n. 15;
Vista la legge 2 aprile 1968, n. 482;
Vista la legge 3 giugno 1970, n. 380 e, in particolare, l'art. 15;
Visto il decreto ministeriale 20 dicembre 1969, registrato alla Corte dei conti il 6 maggio 1970, registro n. 39, foglio n. 318, con il quale è stato indetto, tra l'altro, un concorso per esame speciale a centocinquantasei posti di vice ragioniere in prova;
Visto il decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 1970, n. 1077;
Visto il decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 1970, n. 1079;
Visto il decreto interministeriale 1° giugno 1971, relativo alla ristrutturazione dei ruoli organici del personale amministrativo delle segreterie universitarie, in applicazione dell'art. 132 del citato decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 1970, n. 1077, con il quale, fra l'altro, è stato istituito il ruolo organico della carriera di concetto di ragioneria delle segreterie universitarie, con una dotazione di centonovantotto posti;
Considerato che al concorso per esame speciale a centocinquantasei posti di vice ragionere, in corso di espletamento, sono ammessi a sostenere le prove soltanto quarantasei candidati in quanto forniti dei requisiti richiesti;

Decreta:

Art. 1.

E' indetto un concorso riservato, per esami, a centocinque posti di ragioniere in prova (parametro 160) nel ruolo del personale della carriera di concetto di ragioneria delle segreterie universitarie.

Art. 2.

Il concorso è riservato al personale non insegnante di ruolo o non di ruolo, comunque assunto e retribuito anche a carico dei bilanci universitari, degli istituti delle università e degli osservatori astronomici e vesuviano, in servizio nelle università e negli istituti di istruzione universitaria, nei relativi istituti e negli osservatori astronomici e vesuviano, con qualsiasi qualifica, anche salariale, con esclusione del personale assunto per specifici incarichi affidati alle università, agli istituti e agli osservatori da parte di altri enti, che presti servizio almeno dal 1° luglio 1968 e sia in possesso dei titoli e requisiti di cui al successivo art. 3.

Art. 3.

Per l'ammissione al concorso è richiesto il possesso dei seguenti requisiti:

a) essere muniti di diploma di ragioniere e perito commerciale, ovvero del diploma di abilitazione tecnica (sezione commerciale e ragioneria), ovvero del diploma di abilitazione tecnica rilasciato da istituti tecnici (sezione commerciale);

b) avere compiuto, alla data di scadenza del termine utile stabilito dal successivo art. 4 per la presentazione delle domande di ammissione al concorso, il 18° anno di età: si prescinde dal limite massimo di età previsto per l'ammissione ai concorsi dalle vigenti disposizioni;

c) essere cittadini italiani. Ai fini del presente decreto sono equiparati ai cittadini dello Stato gli italiani non appartenenti alla Repubblica;

d) avere il godimento dei diritti politici;

e) avere sempre tenuto regolare condotta morale e civile;

f) avere l'idoneità fisica all'impiego;

g) avere ottemperato alle leggi sul reclutamento militare.

Non possono partecipare al concorso coloro che siano stati destituiti o dispensati da precedente impiego presso una pubblica amministrazione o siano da esso decaduti per averlo conseguito mediante produzione di documenti falsi o viziati da invalidità non sanabile.

L'esclusione dal concorso per difetto dei requisiti prescritti è disposta con decreto ministeriale motivato.

Art. 4.

Le domande di ammissione al concorso, redatte su carta da bollo, firmate dagli aspiranti di proprio pugno, debbono pervenire al Ministero della pubblica istruzione, Direzione generale dell'istruzione universitaria, Divisione IV, direttamente, entro il termine perentorio di trenta giorni, che decorre dal giorno successivo a quello di pubblicazione del presente decreto nella *Gazzetta Ufficiale*. Le domande di ammissione al concorso si considerano prodotte in tempo utile anche se spedite a mezzo di raccomandata con avviso di ricevimento entro il termine sopra indicato. A tal fine fa fede il timbro a data dell'ufficio postale accettante.

Nelle domande, di cui si allega uno schema esemplificativo (allegato A) gli aspiranti debbono dichiarare:

a) il nome e cognome;

b) la data e il luogo di nascita;

c) il possesso della cittadinanza italiana;

d) il comune dove sono iscritti nelle liste elettorali, ovvero i motivi della non iscrizione o della cancellazione dalle liste medesime;

e) le eventuali condanne penali riportate e i procedimenti penali eventualmente pendenti a loro carico;

f) il titolo di studio;

g) la loro posizione nei riguardi degli obblighi militari;

h) i servizi prestati come impiegati presso pubbliche amministrazioni e le eventuali cause di risoluzione di precedenti rapporti di pubblico impiego;

i) di non essere stati destituiti o dispensati dall'impiego presso una pubblica amministrazione, e di non essere stati dichiarati decaduti da altro impiego statale per averlo conseguito mediante produzione di documenti falsi o viziati da invalidità non sanabile;

l) il proprio domicilio e recapito;

m) di essere disposti a raggiungere qualsiasi destinazione.

La firma che gli aspiranti appongono in calce alla domanda prodotta deve essere autenticata nei modi previsti dall'art. 20 della legge 4 gennaio 1968, n. 15. Per i dipendenti di ruolo è sufficiente, in luogo della predetta autenticazione, il visto del capo dell'ufficio presso il quale prestano servizio.

Ogni domanda dovrà essere corredata da un certificato, rilasciato dal capo dell'amministrazione alla quale appartengono, e cioè dal rettore dell'università o istituto di istruzione universitaria o dal direttore dell'osservatorio astronomico, attestante il possesso dei requisiti di cui al precedente art. 2.

Art. 5.

Non si terrà conto delle domande che perverranno alla predetta Direzione generale istruzione universitaria dopo il termine indicato nel precedente art. 4.

Art. 6.

I requisiti per ottenere l'ammissione al concorso debbono essere posseduti alla data di scadenza del termine utile per la presentazione delle domande; quelli, invece, che diano titolo a precedenza o preferenza nella nomina al posto, possono essere acquisiti anche dopo la scadenza del suddetto termine, purchè siano documentati entro il termine stabilito dal successivo art. 9.

Art. 7.

Gli esami di cui al presente concorso consistono in due prove scritte e una orale, secondo il programma di cui all'allegato *B*.

Sono ammessi alla prova orale i candidati che abbiano riportato la media di almeno sette decimi nelle prove scritte e la votazione di almeno sei decimi in ciascuna di esse.

La prova orale non si intende superata se il candidato non riporti la votazione di almeno sei decimi.

Per lo svolgimento delle prove si osserveranno le norme di cui al decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3, al decreto del Presidente della Repubblica 3 maggio 1957, n. 686 e al decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 1970, n. 1077.

Gli esami avranno luogo in Roma nella sede e nei giorni che saranno comunicati mediante pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* e notificazione personale agli interessati.

Per sostenere le prove i candidati dovranno essere muniti, con esclusione di altri, di uno dei seguenti documenti di riconoscimento:

a) fotografia recente applicata su carta da bollo, e con la firma autenticata dal sindaco o da un notaio;

b) libretto ferroviario personale, se il candidato è dipendente di ruolo o non di ruolo di un'amministrazione statale;

c) tessera postale;

d) porto d'armi;

e) patente automobilistica;

f) passaporto.

Art. 8.

La votazione complessiva sarà determinata sommando la media dei voti ottenuti nelle prove scritte e il voto riportato nella prova orale.

La graduatoria generale di merito sarà formata secondo l'ordine risultante da detta votazione complessiva e sarà approvata con decreto ministeriale.

Le graduatorie dei vincitori e degli idonei saranno formate con l'osservanza delle vigenti disposizioni che prevedono riserve di posti e saranno egualmente approvate con decreto ministeriale.

A parità di merito, saranno applicate le preferenze previste dall'art. 5, quarto comma, del decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3, e successive integrazioni.

I suddetti decreti saranno pubblicati nel Bollettino Ufficiale - Parte II, del Ministero della pubblica istruzione.

Di tale pubblicazione sarà data notizia mediante avviso da pubblicarsi nella *Gazzetta Ufficiale*.

Dal giorno successivo a quello della pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* decorre il termine utile per le eventuali impugnative.

Art. 9.

I concorrenti che abbiano superato le prove di esame dovranno presentare o far pervenire al Ministero della pubblica istruzione - Direzione generale istruzione universitaria - Divisione IV, entro il termine perentorio di trenta giorni dalla data in cui avranno ricevuto il relativo invito, i documenti attestanti gli eventuali titoli che diano loro diritto, a norma delle disposizioni di cui al precedente art. 7, ad avere la precedenza o la preferenza nella nomina.

Art. 10.

I concorrenti dichiarati vincitori del concorso dovranno presentare o far pervenire al Ministero della pubblica istruzione - Direzione generale istruzione universitaria - Divisione IV, entro il termine perentorio di trenta giorni dalla data in cui avranno ricevuto il relativo invito, i seguenti documenti di rito:

a) titolo di studio: originale o copia autentica su carta da bollo. Qualora il diploma non sia stato ancora rilasciato, è consentito di presentare in sua vece il certificato provvisorio su carta da bollo, contenente la dichiarazione di essere quello sostitutivo a tutti gli effetti del diploma sino a quando questo ultimo non potrà essere rilasciato; oppure un certificato su carta da bollo contenente la dichiarazione che il diploma è in corso di compilazione;

b) estratto (non è ammesso il certificato) dell'atto di nascita, rilasciato su carta da bollo, da cui risulti che l'aspirante, alla data di scadenza del termine utile per la presentazione delle domande, stabilito dal precedente art. 3, abbia compiuto 18 anni;

c) certificato di cittadinanza italiana su carta da bollo, rilasciato dal sindaco del comune di origine o di residenza o dall'ufficiale dello stato civile del comune di origine;

d) certificato di godimento dei diritti politici, su carta da bollo, rilasciato dal sindaco del comune di origine o di residenza.

Per i minori di anni 21 il certificato, la cui esibizione in ogni caso è obbligatoria, deve contenere la dichiarazione che il candidato non è incorso in nessuna delle cause, che, a termine delle vigenti disposizioni, impediscano il possesso dei diritti politici stessi;

e) certificato generale del casellario giudiziale su carta da bollo;

f) certificato su carta da bollo rilasciato da un medico militare o dal medico provinciale o dall'ufficiale sanitario o medico condotto del comune, dal quale risulti che il candidato ha l'idoneità fisica al servizio continuativo ed incondizionato nell'impiego di cui al presente concorso. Qualora il candidato sia affetto da qualche imperfezione, il certificato ne deve fare menzione e indicare se la imperfezione stessa menomi l'attitudine all'impiego al quale concorre.

Nel certificato stesso dovrà essere precisato che è stato eseguito l'accertamento sierologico del sangue previsto dall'art. 7 della legge 25 luglio 1956, n. 837.

I candidati invalidi di guerra ed assimilati dovranno produrre, ai sensi dell'art. 19, secondo comma, della legge 2 aprile 1968, n. 482, una dichiarazione legalizzata di un ufficiale sanitario, comprovante che l'invalido, per la natura e il grado della sua invalidità o mutilazione, non può riuscire di pregiudizio alla salute e alla incolumità dei compagni di lavoro e alla sicurezza degli impianti.

L'amministrazione può, in ogni caso, far sottoporre i candidati a visita medica da parte di un sanitario di sua fiducia;

g) copia dello stato di servizio militare, copia del foglio matricolare militare, in carta da bollo, ovvero certificato di esito di visita di leva su carta da bollo.

I documenti di cui alle lettere *c*), *d*), *e*) ed *f*) devono essere in data non anteriore a tre mesi a quella in cui i concorrenti riceveranno la relativa comunicazione.

I candidati impiegati statali di ruolo dovranno produrre i documenti di cui alle lettere *a*) ed *f*) del presente articolo (titolo di studio e certificato medico); devono altresì produrre copa dello stato di servizio con le indicazioni delle qualifiche riportate nell'ultimo quinquennio, su carta da bollo, rilasciato dal competente organo dell'amministrazione dalla quale dipendono, in data non anteriore a tre mesi da quella in cui riceveranno la relativa comunicazione.

E' facoltà dei concorrenti che si trovano alle armi di presentare soltanto i seguenti documenti:

1) titolo di studio;
2) estratto dell'atto di nascita;
3) certificato generale del casellario giudiziale;
4) certificato medico rilasciato su carta da bollo da un medico militare, comprovante la loro idoneità fisica a coprire il posto al quale aspirano. Nel certificato stesso dovrà essere precisato che è stato eseguito l'accertamento sierologico del sangue previsto dall'art. 7 della legge 25 luglio 1956, n. 837.

Art. 11.

Per quanto non previsto espressamente dal presente decreto si applicano le norme contenute nel decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3, nel decreto del Presidente della Repubblica 3 maggio 1957, n. 686 e nel decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 1970, n. 1077.

Il presente decreto sarà trasmesso alla Corte dei conti per la registrazione e pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 20 dicembre 1971

p. *Il Ministro*: ROMITA

Registrato alla Corte dei conti, addì 11 *gennaio* 1973
Registro n. 1, *foglio n.* 6.

ALLEGATO *A*

Al Ministero della pubblica istruzione - Direzione generale istruzione universitaria - Divisione IV - Viale Trastevere - 00100 ROMA.

. . sottoscritt . . (*a*), nat . . a . . (provincia di . .) il . .,
chiede di essere ammess . . a partecipare al concorso riservato, per esami, a centocinque posti di ragioniere in prova (parametro 160) nel ruolo del personale della carriera di concetto di ragioneria delle segreterie universitarie, concorso indetto con decreto ministeriale 20 dicembre 1971, registrato alla Corte dei conti l'11 gennaio 1973, registro n. 1, foglio n. 6, e pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 70 del 16 marzo 1973.

A tal fine . . . sottoscritt . . dichiara:

1) di essere in possesso della cittadinanza italiana;
2) di essere iscritto nelle liste elettorali del comune di (*b*) . .,
3) di non aver riportato condanne penali (*c*);
4) di non avere procedimenti penali pendenti a suo carico (*d*);
5) di essere in possesso del seguente titolo di studio, previsto dall'art. 3 del bando di concorso;
6) di aver prestato i seguenti servizi come impiegato presso pubbliche amministrazioni (*e*);
7) di non essere stato destituito o dispensato dall'impiego presso una pubblica amministrazione; di non essere stato dichiarato decaduto da altro impiego statale per averlo conseguito mediante produzione di documenti falsi o viziati da invalidità non sanabile;
8) di essere disposto, in caso di nomina, ad accettare qualunque residenza;
9) di essere, nei riguardi degli obblighi imposti dalle leggi sul reclutamento militare, nella seguente posizione (*f*)

. . sottoscritt . dichiara inoltre di essere residente nel comune di . (provincia di . .) e chiede che ogni comunicazione relativa al presente concorso venga inviata al seguente indirizzo (*g*) . . . . ., impegnandosi a comunicare le eventuali variazioni successive, e riconoscendo che l'amministrazione non assume alcuna responsabilità in caso di irreperibilità del destinatario.

. . sottoscritt . . allega, altresì, la dichiarazione prevista dall'art. 4, ultimo comma, del bando di concorso.

Luogo e data . . . . .

Firma (*h*) . . . . . .

(*a*) Cognome e nome a carattere stampatello se la domanda non sia dattiloscritta. Le donne coniugate debbono indicare, nell'ordine, il cognome del marito, il nome e cognome propri.

(*b*) Coloro che non risultino iscritti nelle liste elettorali dovranno indicare i motivi della non iscrizione o della cancellazione dalle liste stesse.

(*c*) In caso contrario indicare le eventuali condanne penali riportate e gli estremi delle sentenze di condanna (anche se sia stata concessa la non menzione nei certificati rilasciati dal casellario giudiziale a richiesta di privati ovvero siano intervenuti amnistia, indulto, grazia, perdono giudiziale o riabilitazione).

(*d*) *In caso contrario indicare gli estremi dei procedimenti* pendenti.

(*e*) Indicare la pubblica amministrazione, la qualifica, i periodi di servizo e le cause di eventuale risoluzione di precedenti rapporti di pubblico impiego.

(*f*) Da compilarsi ad opera dei soli aspiranti di sesso maschile.

(*g*) L'indirizzo deve essere comprensivo del numero di codice di avviamento postale.

(*h*) La firma deve essere autenticata o vistata nei modi indicati dall'art. 4 del bando di concorso.

ALLEGATO *B*

PROGRAMMA DEGLI ESAMI

1ª *Prova scritta*:

a) Diritto privato (civile e commerciale) o diritto pubblico (amministrativo e costituzionale).

2ª *Prova scritta*:

b) Ragioneria e contabilità generale dello Stato.

Prova orale:

a) Le materie delle prove scritte;
b) Nozioni di economia politica;
c) Nozioni di scienza delle finanze;
d) Legislazione universitaria (con particolare riferimento ai servizi di ragioneria).

(2399)

MINISTERO DEI TRASPORTI E DELL'AVIAZIONE CIVILE

Concorso pubblico, per esami, a cinque posti di ispettore in prova nel ruolo della carriera direttiva del personale tecnico della Direzione generale dell'aviazione civile.

IL MINISTRO
PER I TRASPORTI E L'AVIAZIONE CIVILE

Vista la legge 30 gennaio 1963, n. 141;
Vista la legge 31 ottobre 1967, n. 1085;
Vista la legge 18 marzo 1968, n. 249;
Vista la legge 28 ottobre 1970, n. 775;
Visto il decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3;
Visto il decreto del Presidente della Repubblica 3 maggio 1957, n. 686;
Visto il decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 1970, n. 1077;
Visto il decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 1970, n. 1079;
Visto il decreto del Presidente della Repubblica 31 marzo 1971, n. 278;
Visto il decreto del Presidente della Repubblica 30 giugno 1972, n. 748;
Considerata la necessità di ricoprire, in parte, le vacanze esistenti nel ruolo della carriera direttiva del personale tecnico del Ministero dei trasporti e dell'aviazione civile - Direzione generale dell'aviazione civile;

Considerato che nessun posto deve essere riservato agli impiegati di concetto della direzione generale menzionata, ai sensi dell'art. 53 del decreto del Presidente della Repubblica n. 748 di cui sopra poichè non vi sono nella carriera suddetta dipendenti in possesso dei requisiti prescritti;

Decreta:

Art. 1.

E' indetto un concorso pubblico, per esami, a cinque posti di ispettore in prova nel ruolo della carriera direttiva del personale tecnico della Direzione generale dell'aviazione civile, tra gli ingegneri in possesso della relativa abilitazione professionale.

I posti di cui al precedente comma sono ripartiti come segue:

a) due posti per laureati in ingegneria aeronautica od aerospaziale;

b) tre posti per laureati in ingegneria meccanica.

Art. 2.

Ai fini dell'ammissione al concorso sono equiparati ai cittadini gli italiani non appartenenti alla Repubblica.

Non sono ammessi al concorso gli esclusi dall'elettorato attivo politico, i destituiti o dispensati dall'impiego presso una pubblica amministrazione, i dichiarati decaduti dall'impiego stesso, ai sensi dell'art. 127 del decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3, per aver conseguito l'impiego mediante la produzione di documenti falsi o viziati da invalidità non sanabile.

I requisiti necessari per l'ammissione al concorso debbono essere posseduti alla data di scadenza del termine utile per la presentazione della domanda di ammissione.

Art. 3.

Per partecipare al concorso gli aspiranti devono aver compiuto il 18° anno di età e non oltrepassato il 32°.

Il suddetto limite è elevato:

1) di due anni per coloro che siano coniugati e di un anno in più per ogni figlio vivente;

2) di cinque anni per i profughi dai territori di confine, dall'Africa italiana, dall'Eritrea, dall'Etiopia, dalla Libia, dalla Somalia, dai territori esteri e da quelli sui quali in seguito al trattato di pace è cessata la sovranità dello Stato italiano;

3) a 39 anni per i capi di famiglia numerosa;

4) a 45 anni per il personale licenziato dagli enti di diritto pubblico o di altri enti sotto qualsiasi forma costituiti soggetti a vigilanza dello Stato e comunque interessanti la finanza statale, i quali siano stati soppressi ai sensi della legge 14 dicembre 1966, n. 1404;

5) a 55 anni per i mutilati ed invalidi di guerra nonchè per le categorie ad essi assimilate e cioè:

a) per i mutilati ed invalidi della lotta di liberazione e della repubblica sociale italiana;

b) per i mutilati ed invalidi civili per fatti di guerra;

c) per mutilati ed invalidi per i fatti di Mogadiscio dell'11 gennaio 1948;

d) per i mutilati ed invalidi per servizio militare o civile;

e) per i mutilati ed invalidi in seguito ad azioni di terrorismo politico nei territori delle ex colonie italiane (legge 24 luglio 1967, n. 360), limitatamente agli eventi verificatisi fino al 23 dicembre 1951 per la Libia;

f) per i mutilati ed invalidi civili o del lavoro;

g) per gli orfani di guerra, dei caduti per servizio e dei caduti sul lavoro;

h) per i mutilati ed invalidi in seguito ad azioni singole o collettive aventi fini politici verificatesi nelle provincie di confine con la Jugoslavia o nei territori soggetti a detto Stato;

i) per i mutilati ed invalidi a seguito dei fatti di Trieste del 4, 5 e 6 novembre 1953;

l) per gli alto-atesini e persone residenti prima del 1° gennaio 1940, nelle zone mistilingui di Cortina d'Ampezzo e di Tarvisio o nei comuni di Sant'Orsola e Luserna i quali facendo parte delle forze armate tedesche o delle formazioni armate da esse organizzate abbiano riportato, per cause del servizio di guerra, ferite o lesioni o contratto infermità, quando abbiano conservato o riacquistato la cittadinanza italiana e semprechè non abbiano partecipato ad azioni, anche isolate, di terrorismo o di sevizie.

Non sono ammessi al beneficio gli invalidi assegnati alla 9ª e 10ª categoria di pensione, di cui alla lettera *A* annessa al decreto legislativo luogotenenziale 20 maggio 1917, n. 876, ad eccezione di quelli contemplati nelle voci 4 e 10 della categoria 9ª e da 3 a 6 della categoria 10ª, nonchè gli invalidi per lesioni di cui alla tabella *B* annessa al regio decreto 12 luglio 1923, n. 1491, ad eccezione di quelli contemplati nelle voci 4),. 6), 7), 8), 9), 10) e 11) della tabella stessa.

I benefici di cui ai numeri 1) e 2) predetti si cumulano tra loro purchè, complessivamente, non siano superati i 40 anni di età.

Si prescinde dal limite massimo di età:

a) per i candidati che alla scadenza del termine per la presentazione delle domande di ammissione erano già dipendenti di ruolo e per il personale militare di cui alla legge 26 marzo 1965, n. 229;

b) per i candidati che siano stati sottufficiali dell'Esercito, della Marina o dell'Aeronautica cessati dal servizio a domanda o anche d'autorità e non contemporaneamente reimpiegati come civili.

Art. 4.

Gli aspiranti faranno pervenire al Ministero dei trasporti e dell'aviazione civile - Direzione generale dell'aviazione civile, servizio degli affari generali e del personale, ufficio personale, piazzale degli Archivi - 00100 Roma EUR, entro il termine perentorio di giorni trenta dalla data di pubblicazione del presente decreto nella *Gazzetta Ufficiale*, la domanda di ammissione, redatta su carta da bollo secondo il modello allegato al presente decreto firmata dagli aspiranti. Il ritardo nella presentazione o nell'arrivo della domanda quale ne sia la causa anche se non imputabile al candidato, importa l'inammissibilità dell'aspirante al concorso.

La data di arrivo delle domande sarà stabilita e comprovata esclusivamente dal bollo a data che, a cura dell'indicato ufficio personale, verrà apposto su ciascuna di esse.

Le domande di ammissione al concorso si considerano prodotte in tempo utile anche se spedite per mezzo di raccomandata con avviso di ricevimento, entro il termine indicato. A tal fine fa fede il timbro a data dell'ufficio postale accettante.

Nella domanda di ammissione gli aspiranti debbono dichiarare:

a) il cognome e nome;

b) il luogo e la data di nascita (i candidati che abbiano superato il limite massimo di età previsto dall'art. 3, primo comma, dovranno indicare, ai fini dell'ammissione al concorso, i titoli posseduti che danno diritto alla elevazione del suddetto limite);

c) il domicilio;

d) il possesso del titolo di studio richiesto dal bando e della relativa abilitazione professionale;

e) il possesso della cittadinanza italiana;

f) il comune dove sono iscritti nelle liste elettorali ovvero i motivi della non iscrizione o della cancellazione dalle liste stesse;

g) le eventuali condanne penali riportate;

h) la posizione nei riguardi degli obblighi militari;

i) i servizi prestati, come impiegati, presso pubbliche amministrazioni e le cause di risoluzione di precedenti rapporti di pubblico impiego;

l) l'impegno a raggiungere, in caso di nomina, qualsiasi destinazione;

m) l'indirizzo al quale dovranno essere trasmesse le comunicazioni al candidato per la durata del concorso. L'Amministrazione non assume alcuna responsabilità per dispersione di comunicazioni dipendente da inesatte indicazioni del recapito da parte dell'aspirante o da mancata oppure tardiva comunicazione del cambiamento dell'indirizzo indicato nella domanda, nè per eventuali disguidi postali e telegrafici non imputabili a colpa dell'amministrazione stessa;

n) la lingua scelta per la prova orale obbligatoria e la lingua o lingue scelte a titolo facoltativo, specificando altresì se intende sostenere anche la relativa prova scritta facoltativa.

La firma dell'aspirante dovrà essere autenticata da un notaio o dal segretario comunale del luogo di residenza o da un cancelliere ovvero da un funzionario del predetto ufficio personale quando la domanda venga presentata direttamente dallo interessato all'ufficio stesso, ai sensi dell'art. 20 della legge 4 gennaio 1968, n. 15.

Per i dipendenti statali è sufficiente il visto del capo ufficio presso il quale prestano servizio; per i militari quello del comandante del reparto di appartenenza.

Art. 5.

Le prove scritte avranno luogo in Roma, nella citata sede della Direzione generale dell'aviazione civile, nei giorni 22, 23, 24 e 25 maggio 1973, con inizio alle ore 8,30.

L'ultimo dei giorni predetti è destinato all'espletamento delle prove scritte facoltative di lingua straniera.

L'avviso per la presentazione al colloquio sarà dato ai singoli candidati non meno di venti giorni prima di quello in cui essi debbono sostenerlo.

L'assenza dagli esami comporta l'esclusione dal concorso quale ne sia la causa.

Per essere ammessi a sostenere le prove di esame, i candidati dovranno essere muniti di uno dei seguenti documenti di riconoscimento:

a) fotografia recente applicata su carta da bollo e recante la firma del candidato; la fotografia e la firma dovranno essere autenticate dal sindaco o da un notaio;

b) libretto ferroviario personale se il candidato è dipendente di una amministrazione statale;

c) tessera postale;

d) patente automobilistica;

e) porto d'armi;

f) passaporto;

g) carta d'identità.

Art. 6.

Gli esami consteranno di tre prove scritte obbligatorie e di un colloquio oltre una prova scritta facoltativa di lingue estere.

Le prove scritte obbligatorie verteranno sugli argomenti tratti dalle materie indicate nei programmi di esame di cui al successivo art. 15.

L'ordine di svolgimento delle prove scritte sarà stabilito dalla commissione esaminatrice.

Il colloquio verterà sugli argomenti indicati nell'intero programma di esame.

Durante le prove scritte non è permesso ai concorrenti di comunicare fra loro verbalmente o per iscritto ovvero di mettersi in relazione con altri salvo che con i membri della commissione esaminatrice o con gli incaricati della vigilanza.

I lavori debbono essere scritti esclusivamente, a pena di nullità, su carta portante il timbro dell'ufficio e la firma di un membro della commissione esaminatrice.

I candidati non possono portare carta da scrivere, appunti, manoscritti, libri o pubblicazioni di qualunque specie. Possono consultare soltanto le pubblicazioni poste a loro disposizione dalla commissione esaminatrice o preventivamente autorizzate con deliberazione motivata dalla commissione stessa.

Il concorrente che contravviene alle disposizioni dei commi precedenti o che comunque abbia copiato in tutto o in parte lo svolgimento di un tema, è escluso dal concorso.

Art. 7.

Sono ammessi al colloquio i candidati che abbiano riportato una media di almeno sette decimi nelle prove scritte obbligatorie e non meno di sei decimi in ciascuna di esse.

La votazione riportata in ciascuna delle prove scritte è comunicata al candidato in occasione dell'invito di presentazione al colloquio.

Il colloquio non s'intende superato se il candidato non ottenga in esso la votazione di almeno sei decimi.

Al termine di ogni seduta dedicata al colloquio, la commissione esaminatrice forma l'elenco dei candidati esaminati, con l'indicazione della votazione da ciascuno riportata. L'elenco sottoscritto dal presidente e dal segretario della commissione, è affisso nel medesimo giorno all'albo dell'amministrazione.

La votazione complessiva è stabilita dalla somma della media dei voti riportati nelle prove scritte con il voto riportato nel colloquio cui si aggiunge quello eventualmente attribuito ai sensi del comma seguente.

La commissione potrà attribuire fino a punti 0,50 qualora il candidato abbia sostenuto anche la prova scritta facoltativa nella lingua estera prescelta come obbligatoria e fino a punti 0,50 per ciascuna prova facoltativa scritta od orale di conoscenza di lingue estere, oltre quella obbligatoria, da indicarsi nella domanda di ammissione e da scegliere tra quelle indicate nel successivo art. 15, purchè in ogni caso la prova scritta od orale sia superata con la votazione di almeno sei decimi.

Art. 8.

I candidati che avranno superato il colloquio dovranno far pervenire allo stesso indirizzo della domanda di ammissione, entro il termine perentorio di giorni trenta dalla data della prova stessa, i documenti attestanti il possesso degli eventuali titoli di precedenza o preferenza nella nomina previsti dalle norme vigenti, redatti nella forma prescritta dal successivo art. 11. Per il termine predetto si applicano le disposizioni contenute nell'art. 4, terzo comma.

I titoli stessi sono validi anche se vengono acquisiti dopo. la scadenza del termine utile per la presentazione della domanda predetta, fissato nel precedente art. 4, purchè possano essere documentati entro il termine indicato al comma precedente.

Il ritardo nella presentazione o nell'arrivo dei documenti di cui al presente articolo, quale ne sia la causa anche se non imputabile al candidato, importa la inapplicabilità al candidato stesso dei benefici conseguenti all'eventuale possesso dei titoli sopra menzionati.

Art. 9.

Le graduatorie di merito, una per ciascun gruppo di candidati di cui alle lettere *a*) e *b*) del precedente art. 1, saranno formate secondo l'ordine dei punteggi ottenuti da ogni concorrente nella votazione complessiva di cui al precedente art. 7.

La graduatoria dei vincitori, unica per tutte le specializzazioni sarà formata secondo l'ordine dei punteggi ottenuti, tenendo presente altresì le disposizioni dell'art. 5 del decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3 e la ripartizione dei posti, stabilita nel precedente art. 1.

Le graduatorie di cui ai precedenti commi e quelle degli idonei oltre i vincitori, una per ciascun gruppo di candidati, saranno approvate con decreto ministeriale, sotto condizione dell'accertamento dei requisiti per l'assunzione all'impiego dei candidati classificatisi utilmente.

Le graduatorie stesse verranno pubblicate nel Bollettino Ufficiale del Ministero dei trasporti e dell'aviazione civile - Direzione generale dell'aviazione civile e di esse sarà data notizia mediante avviso nella *Gazzetta Ufficiale*.

L'amministrazione accerta d'ufficio il requisito della buona condotta e sottopone a visita medica, da parte del servizio sanitario delle ferrovie dello Stato i vincitori al fine di accertare se risultino fisicamente idonei all'impiego anche in rapporto all'obbligo del volo previsto dal decreto del Presidente della Repubblica 5 giugno 1964, n. 587.

Gli interessati, oltre ad essere di sana costituzione, dovranno possedere i seguenti requisiti fisici speciali, ai sensi del decreto ministeriale 20 marzo 1969, pubblicato nel supplemento n. 2 al Bollettino Ufficiale della Direzione generale dell'aviazione civile del 31 marzo 1969:

acutezza visiva: 8/10 complessivamente, con non meno di 2/10 nell'occhio peggiore; correzione ammessa con qualsiasi lente sferica o cilindrica purchè la differenza di refrazione fra i due occhi non sia superiore a 3 diottrie e sia efficace e tollerata;

campo visivo e senso cromatico: normali;

udito: voce afona percepita alla distanza di m. 8 complessivamente ed a non meno di m. 2 dall'orecchio peggiore;

statura minima: m. 1,50.

Coloro che abbiano superato i 40 anni di età alla data della visita, dovranno possedere l'acutezza visiva di 8/10 complessivamente; per la correzione è ammessa qualsiasi lente sferica o cilindrica purchè efficace e tollerata.

Rimangono immutati gli altri requisiti precitati, salvo il senso cromatico per il quale non è richiesta alcuna misura minima.

Nel caso di esito negativo, l'interessato può chiedere di essere sottoposto ad una visita d'appello che viene eseguita presso il menzionato servizio sanitario da un medico con qualifica superiore a quella rivestita dal sanitario che ha emesso il primo giudizio.

Per ottenere la visita d'appello, gli interessati dovranno far pervenire, entro il termine perentorio di giorni 10 da quello di ricevimento della comunicazione dell'esito negativo, apposita istanza in bollo, allo stesso indirizzo della domanda di ammissione.

Per i mutilati e gli invalidi, si terrà conto, nella visita da effettuare con le modalità citate, delle particolari condizioni fisiche dell'aspirante.

Saranno, in ogni caso, dichiarati non idonei i candidati che, per le loro condizioni di salute o per i loro precedenti morbosi, potrebbe, trovare difficoltà al disimpegno incondizionato

delle attribuzioni pertinenti alla cennata qualifica, o invocare tali condizioni e precedenti per ottenere facilitazioni di servizio ovvero andare soggetti ad un prematuro esonero per inabilità fisica.

Art. 10.

I candidati utilmente collocati in graduatoria, presenteranno, allo stesso indirizzo della domanda ed entro il termine perentorio di trenta giorni dal ricevimento del relativo invito, i documenti di cui appresso, tenendo presente che per il termine suddetto vengono richiamate le disposizioni contenute nel terzo comma dell'art. 4:

1) diploma del titolo di studio indicato nell'art. 1 del bando, in originale od in copia; quest'ultima dovrà essere in bollo;

2) certificato relativo all'abilitazione professionale;

3) estratto dell'atto di nascita, in bollo, rilasciato dall'ufficiale dello stato civile del comune di origine.

Qualora per i candidati nati all'estero, non sia ancora avvenuta la trascrizione della nascita nei registri di stato civile di un comune italiano, potrà essere prodotto un certificato della autorità consolare.

I candidati aventi titolo per avvalersi della elevazione del limite massimo di età di cui all'art. 3, produrranno i documenti prescritti salvo che essi non siano stati già presentati per la precedenza e la preferenza nella nomina ai sensi dell'art. 8;

4) certificato di cittadinanza italiana, rilasciato in bollo dal sindaco del comune di origine o di residenza, ovvero dallo ufficiale di stato civile del comune di origine;

5) certificato di godimento dei diritti politici, rilasciato in bollo dal sindaco del comune di origine o di residenza.

I documenti di cui ai numeri 4) e 5) attesteranno, altresì, il godimento della cittadinanza italiana e dei diritti politici anche alla scadenza del termine per la presentazione della domanda;

6) certificato generale del casellario giudiziale, in bollo, rilasciato dal segretario della procura della Repubblica.

I certificati indicati nei precedenti numeri 4), 5) e 6) devono essere in data non anteriore a tre mesi da quella di ricevimento dell'invito di cui al presente articolo;

7) i candidati produrranno, ai fini della certificazione della loro posizione nei riguardi degli obblighi militari, uno dei documenti indicati in appresso, tenendo presente che non è valida la presentazione, in luogo di essi, del foglio di congedo:

a) per i candidati che abbiano già prestato servizio militare: copia od estratto dello stato di servizio militare (per gli ufficiali) ovvero copia o estratto del foglio matricolare (per i sottufficiali e militari di truppa) in bollo, rilasciato dalla autorità militare competente. Anche i candidati che siano stati riformati dopo la loro presentazione alle armi sono tenuti a produrre uno dei suddetti documenti;

b) per i candidati che siano dichiarati «abili arruolati» dal competente consiglio di leva, ma che per qualsiasi motivo non abbiano ancora prestato o non debbono prestare servizio militare:

1) se assegnati in forza ai distretti militari (Esercito e Aeronautica): copia o estratto del foglio matricolare militare, in bollo, rilasciato dal distretto militare competente.

2) se assegnati in forza alle capitanerie di porto: certificato di esito di leva, in bollo, rilasciato dalla capitaneria di porto competente;

c) per i candidati che siano stati dichiarati riformati o rivedibili dal competente consiglio di leva;

1) se il giudizio è stato adottato dal consiglio di leva presso il comune di origine o di residenza (candidati assegnati alle liste di leva terrestre); certificato di esito di leva, in bollo, rilasciato dal sindaco, contenente, inoltre, il visto di conferma del commissario di leva;

2) se il giudizio è stato adottato presso una capitaneria di porto (candidati assegnati alla lista di leva marittima): certificato di esito di leva, in bollo, rilasciato dal commissario di leva e vistato dal comandante di porto;

d) per i candidati che non siano stati ancora sottoposti a giudizio del consiglio di leva: certificato di iscrizione nelle liste di leva, in bollo, rilasciato dal sindaco, se il candidato è stato assegnato alle liste di leva terrestre, ovvero analogo certificato, rilasciato dalla capitaneria di porto, se lo aspirante è stato assegnato alla lista di leva marittima.

I candidati già in servizio nell'amministrazione dello Stato quali appartenenti ai ruoli organici delle carriere civili, dovranno produrre, sempre nel termine di cui sopra, i seguenti documenti e sono esonerati dalla presentazione degli altri:

1) copia dello stato matricolare, su carta bollata, rilasciato in data non anteriore a tre mesi da quella di ricevimento dell'invito di cui al presente articolo, con l'indicazione delle qualifiche ottenute nell'ultimo quinquennio o nel minor periodo di servizio prestato. La copia sarà rilasciata dall'ufficio del personale dell'amministrazione dalla quale il candidato dipende;

2) titolo di studio come al n. 1) del primo comma e certificato relativo all'abilitazione professionale.

I candidati che si trovino alle armi per obblighi di leva, od in carriera continuativa e quelli in servizio di polizia, quali appartenenti al Corpo guardie di pubblica sicurezza, sono esonerati dal presentare il certificato di cittadinanza italiana ed il documento militare di cui al n. 7) del primo comma. In sostituzione di essi produrranno un certificato, in bollo, rilasciato dal comandante del Corpo al quale appartengono, comprovante la loro posizione.

Il ritardo nella presentazione o nell'arrivo di tutti o di alcuni dei documenti prescritti col presente articolo rispetto al termine previsto nel primo comma, quale ne sia la causa, anche se non imputabile al candidato, importa la esclusione del candidato stesso dalla graduatoria di cui al precedente art. 8.

Non è in alcun caso ammesso il riferimento a documenti presentati, a qualunque titolo, presso altre amministrazioni dello Stato, od enti di qualsiasi natura.

Art. 11.

Ai fini dell'applicazione dei benefici previsti dalle vigenti disposizioni a favore di particolari categorie di cittadini, i candidati che avranno superato la prova orale, dovranno produrre allo stesso indirizzo della domanda ed entro il termine perentorio di giorni trenta dalla data della prova stessa, i documenti di seguito elencati:

1) i candidati di cui al n. 5) lettere *a*), *b*), *c*), *e*), *h*) ed *i*), del citato articolo 3 nonchè i mutilati e gli invalidi alto-atesini già facenti parte delle forze armate tedesche o delle formazioni armate da esse organizzate di cui alla legge 3 aprile 1958, n. 467; il decreto di concessione della relativa pensione ovvero un certificato modello 69 rilasciato dal Ministero del tesoro - Direzione generale delle pensioni di guerra, oppure una dichiarazione di invalidità rilasciata dalla competente rappresentanza provinciale dell'Opera nazionale invalidi di guerra in cui siano indicati i documenti in base ai quali è stata riconosciuta la qualifica di invalido;

2) i mutilati ed invalidi per servizio: il decreto di concessione della pensione che indichi la categoria di questa e la categoria e la voce dell'invalidità da cui sono colpiti, ovvero il mod. 6-*ter* rilasciato secondo i casi dall'amministrazione centrale al servizio della quale l'aspirante ha contratto l'invalidità o dagli enti pubblici autorizzati a sensi del decreto ministeriale 23 marzo 1948;

3) gli orfani dei caduti per la guerra 1915-18 o per i fatti d'armi verificatisi dal 16 gennaio 1935 in Africa orientale o in dipendenza della guerra 1940-43 o della guerra di liberazione o della lotta di liberazione o in conseguenza delle ferite o lesioni riportate in occasione dei fatti di Mogadiscio dell'11 gennaio 1948 o in occasione di azioni di terrorismo politico nei territori delle ex colonie italiane, o in occasione di azioni singole o collettive aventi fini politici nelle provincie di confine con la Jugoslavia o nei territori soggetti a detto Stato di cui alla legge 23 marzo 1952, n. 207, o per i fatti di Trieste del 4, 5 e 6 novembre 1953, gli orfani dei caduti che appartennero alle forze armate della sedicente repubblica sociale italiana, gli orfani dei perseguitati politici antifascisti e razziali, di cui all'art. 2, terzo comma della legge 10 marzo 1955, n. 96, gli orfani dei caduti civili per fatti di guerra, gli orfani dei caduti alto-atesini che appartennero alle forze armate tedesche di cui alla legge 3 aprile 1958, n. 467, nonchè i figli dei cittadini dichiarati irreperibili in seguito ad eventi di guerra: un certificato, in bollo, rilasciato dal competente comitato provinciale dell'Opera nazionale per la protezione e l'assistenza agli orfani di guerra. Gli orfani dei caduti per servizio produrranno un certificato rilasciato ai sensi e per gli effetti dello art. 8 ultimo comma, della legge 24 febbraio 1953, n. 142;

4) i figli dei mutilati ed invalidi di cui al n. 3) del presente articolo: certificato in bollo del sindaco del comune di residenza attestante la categoria di pensione di cui fruisce il padre o la madre;

5) i figli dei mutilati ed invalidi per servizio: certificato in bollo rilasciato dal sindaco del comune di residenza attestante che il padre o la madre fruisce di pensione;

6) i candidati di cui al n. 2) del precedente art. 3: attestazione rilasciata dal prefetto della provincia di residenza, in bollo, e; se non abbiano la residenza nel territorio dello Stato, rilasciata dal prefetto di Roma.

Sono valide anche le attestazioni già rilasciate dai prefetti, in applicazione del decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 3 settembre 1947, n. 885 e del decreto legislativo 26 luglio 1948, n. 104.

I profughi dalla Libia, dall'Eritrea, dall'Etiopia o dalla Somalia potranno presentare anche un certificato rilasciato dal soppresso Ministero dell'Africa italiana;

7) i mutilati ed invalidi civili: certificato rilasciato dallo ufficio del lavoro della provincia di residenza attestante ai sensi dell'art. 6 della legge 5 ottobre 1962, n. 1539, il numero di iscrizione nel ruolo e la categoria professionale;

8) i mutilati ed invalidi del lavoro e gli orfani dei caduti sul lavoro: certificato dell'Associazione nazionale mutilati ed invalidi del lavoro, attestante l'iscrizione nel relativo elenco, a sensi dell'art. 5 della legge 14 ottobre 1966, n. 851;

9) i coniugati con o senza prole ed i vedovi con prole: stato di famiglia, in bollo, rilasciato dal sindaco del comune di residenza;

10) i capi di famiglia numerosa: stato di famiglia di cui al precedente n. 9) di data non anteriore a tre mesi dalla data di ricevimento della comunicazione di cui al primo comma del precedente art. 8 che la famiglia stessa è costituita da almeno sette figli viventi computando tra essi anche i figli caduti in guerra;

11) i candidati che siano dipendenti statali di ruolo: copia dello stato di servizio, in bollo, di data non anteriore a tre mesi dalla data di ricevimento della comunicazione di cui al comma primo del precedente art. 8. Detto documento non deve essere ripresentato per gli effetti del precedente art. 10;

12) i dipendenti statali che hanno frequentato con esito favorevole i corsi di preparazione o di integrazione previsti dall'art. 150 del decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3: certificato, in bollo, rilasciato dalla amministrazione competente, contenente la votazione riportata;

13) i concorrenti che siano dipendenti statali non di ruolo: certificato, di data non anteriore a tre mesi dalla data di ricevimento della comunicazione di cui al primo comma del precedente art. 8 in bollo, rilasciato dall'amministrazione dalla quale dipendono da cui risultino la data di inizio, la durata e la natura del servizio prestato, nonchè gli estremi del provvedimento di assunzione e di eventuale conferma con le qualifiche riportate nell'ultimo triennio. Detto documento non deve essere ripresentato per gli effetti del precedente art. 10;

14) i sottufficiali dell'Esercito, della Marina e dell'Aeronautica che, in applicazione dei decreti legislativi del Capo provvisorio dello Stato 13 maggio 1947, n. 500, e 5 settembre 1947, n. 1220, siano cessati dal servizio a domanda o anche d'autorità e non siano stati contemporaneamente reimpiegati come civili: apposita attestazione in bollo, dell'autorità militare.

Art. 12.

I vincitori del concorso saranno nominati ispettori in prova, nel ruolo del personale tecnico della carriera direttiva della Direzione generale dell'aviazione civile.

L'amministrazione ha facoltà di conferire agli idonei, oltre i vincitori, i posti che risultino disponibili alla data di approvazione della graduatoria, secondo l'ordine della graduatoria stessa e nel limite di un decimo dei posti messi a concorso.

I candidati che avranno conseguito la nomina in prova, se non assumeranno servizio senza giustificato motivo entro il termine stabilito presso l'ufficio al quale saranno stati assegnati, decadranno dalla nomina.

Art. 13.

Il periodo di prova avrà la durata di mesi sei, prorogabile di un ulteriore periodo di mesi sei nel caso di giudizio sfavorevole del consiglio di amministrazione. Nei riguardi dei vincitori che non ottengano un giudizio favorevole al termine dello ulteriore periodo di prova verrà disposta la risoluzione del rapporto d'impiego, con la liquidazione di una indennità pari a [illegible] mensilità del trattamento relativo al periodo di prova.

[illegible] vincitori del concorso che avranno compiuto con esito favorevole il periodo di prova conseguiranno la nomina in ruolo e saranno collocati nella qualifica indicata nel primo comma dell'articolo precedente. Per essi, il servizio di prova è computato come servizio di ruolo a tutti gli effetti.

Art. 14.

La commissione esaminatrice sarà nominata con decreto del Ministro e composta da:

un magistrato amministrativo od ordinario con qualifica non inferiore a consigliere di Stato od equiparata, presidente;

due docenti universitari delle materie su cui vertono le prove d'esame, membri;

due funzionari del ruolo della carriera direttiva del personale tecnico della Direzione generale dell'aviazione civile, con qualifica non inferiore ad ispettore capo, membri.

Alla commissione verranno aggregati membri aggiunti per le lingue straniere di cui al successivo art. 15, indicate dai concorrenti nella domanda di ammissione.

Espleterà le funzioni di segretario della commissione un funzionario del ruolo della carriera direttiva del personale amministrativo della direzione generale predetta.

Art. 15.

Le prove di esame verteranno su argomenti del seguente programma:

Candidati ai posti di cui alla lettera *a*) del precedente art. 1:

Prove scritte obbligatorie:

1) meccanica applicata alle macchine;
2) aerodinamica;
3) costruzioni aeronautiche;

Prova scritta facoltativa di lingua straniera consistente nella traduzione dall'italiano e con l'uso del vocabolario, di un brano riguardante argomento tecnico in una o più delle seguenti lingue: francese, inglese, spagnolo, tedesco.

La prova orale verterà, oltre che sulle materie delle prove scritte, su quelle di seguito elencate:

1) norme internazionali in materia di aeromobili (allegati 6 ed 8 alla convenzione di Chicago sull'O.A.C.I.);

2) cenni sugli ordinamenti e le attribuzioni della Direzione generale dell'aviazione civile, del Registro aeronautico italiano e dell'Aeroclub d'Italia;

3) cenni sullo statuto degli impiegati civili dello Stato (doveri, diritti, disciplina ed ordinamento delle carriere);

4) prova obbligatoria di lingua straniera consistente nella traduzione in italiano e senza l'uso del vocabolario, di un brano riguardante argomento tecnico da almeno una lingua straniera fra quelle precitate ed indicate nella domanda di ammissione, nonchè in una breve conversazione diretta ad accertare la capacità del candidato a comprendere ed esprimersi nella lingua stessa;

Candidati ai posti di cui alla lettera *b*) del precedente art. 1:

Prove scritte obbligatorie:

1) meccanica applicata alle macchine;
2) macchine;
3) impianti termici ed idraulici.

Prova facoltativa di lingua straniera con le modalità sopraindicate.

La prova orale verterà, oltre che sulle materie delle prove scritte, sugli argomenti di cui ai numeri 2), 3) e 4) del programma previsto per la prova orale dei candidati di cui alla lettera *a*) dell'art. 1.

Tutti i candidati potranno sostenere, altresì, la prova facoltativa di lingua straniera, oltre quella scelta quale prova obbligatoria e con le stesse modalità, in una o più delle lingue straniere precedentemente elencate.

Il presente decreto sarà trasmesso alla Corte dei conti per la registrazione.

Roma, addì 23 gennaio 1973

Il Ministro: BOZZI

Registrato alla Corte dei conti, addì 16 febbraio 1973
Registro n. 1 bilancio Trasporti, foglio n. 373

ALLEGATO

Schema della domanda di ammissione su carta da bollo

Al Ministero dei trasporti e dell'aviazione civile - Direzione generale dell'aviazione civile - 1° Servizio - Ufficio 11° - Personale
Piazzale degli Archivi - 00100 ROMA-EUR

Il sottoscritto ing.; . . nato a . . (provincia di . .) il . domiciliato in . . (provincia di . .) via . . n. . . chiede di essere ammesso a partecipare al concorso per esami a cinque posti di ispettore in prova nel ruolo della carriera direttiva del personale tecnico della Direzione generale dell'aviazione civile.

Comunica di aver diritto all'aumento del limite di età in quanto . . (solo per coloro che, avendo superato il 32° anno di età alla scadenza del bando, abbiano diritto alla elevazione del suddetto limite).

Il sottoscritto dichiara di aver conseguito il diploma di laurea in ingegneria . presso l'Università di . . il . . di aver conseguito l'abilitazione professionale, di essere cittadino italiano, di essere iscritto nelle liste elettorali del comune di . . (i candidati non iscritti nelle liste elettorali indicheranno i motivi della non iscrizione o della cancellazione) e di non aver riportato condanne penali (indicare, in caso contrario, le condanne penali riportate).

Riguardo agli obblighi militari dichiara . . (di aver prestato servizio militare di leva ovvero di essere attualmente in servizio militare presso . . ovvero di non aver prestato servizio militare perchè .).

Il sottoscritto dichiara di non aver mai prestato servizio alle dipendenze dello Stato (ovvero di aver prestato servizio quale impiegato dello Stato presso . . (in qualità di . . dal . . e che detto servizio è cessato a motivo di . .).

Per la prova obbligatoria, orale di lingua straniera sceglie la lingua . . . . . (chiede altresì di sostenerne anche la prova scritta facoltativa, chiede di sostenere a titolo facoltativo la prova scritta e/o orale anche nelle seguenti lingue).

Il sottoscritto si impegna ad accettare, in caso di nomina, qualsiasi destinazione e chiede che tutte le comunicazioni relative al presente concorso gli vengano trasmesse al seguente indirizzo .

Data .

Firma .

La firma dovrà essere autenticata come prescritto nel bando.

(2990)

MINISTERO DELLA SANITA

Commissione esaminatrice dell'esame nazionale di idoneità a primario di dietetica, sessione anno 1971-1972

IL MINISTRO PER LA SANITA'

Visto il proprio decreto in data 22 ottobre 1971, pubblicato nel supplemento ordinario alla *Gazzetta Ufficiale* n. 303 del 1° dicembre 1971, con cui sono stati banditi gli esami di idoneità, per l'anno 1971-1972 per il personale sanitario ospedaliero;

Visto l'art. 6 del decreto stesso;

Visto il proprio decreto in data 12 aprile 1972, modificato con decreto ministeriale 3 luglio 1972, con cui è stato approvato l'elenco dei professori universitari di ruolo e fuori ruolo della facoltà di medicina e chirurgia;

Visto il proprio decreto in data 28 aprile 1972, modificato con decreti ministeriali 31 luglio, 9 e 11 settembre 1972, con cui è *stato approvato l'elenco dei primari ospedalieri di ruolo;*

Visto il proprio decreto in data 23 settembre 1971, concernente la costituzione della commissione prevista dall'art. 68 del decreto del Presidente della Repubblica n. 130 del 27 marzo 1969, per procedere al sorteggio dei nominativi dei componenti le commissioni esaminatrici degli esami di idoneità nazionali e regionali del personale medico presso gli enti ospedalieri;

Visto il verbale della commissione di cui al paragrafo quinto del presente decreto in data 12 settembre 1972 relativo all'estrazione a sorte dagli elenchi di cui sopra dei nominativi dei componenti la Commissione suddetta;

Vista la legge 12 febbraio 1968, n. 132;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 27 marzo 1969, n. 130 concernente lo stato giuridico dei dipendenti degli enti ospedalieri;

Vista la legge 13 marzo 1958, n. 296, istitutiva del Ministero della sanità;

Decreta:

Art. 1.

La commissione esaminatrice dell'esame nazionale di idoneità a primario di dietetica, sessione anno 1971-1972, è costituita come segue:

Presidente:

Tilli dott. Dino, ispettore generale medico.

Componenti:

Lanzola prof. Ermanno, n. 2, direttore dell'Istituto di fisiologia della nutrizione - Università di Pavia;

Gatti prof. Ennio, n. 4, primario dell'Ospedale Maggiore di Milano;

Comenale prof. Pinto Domenico, n. 2, primario dell'ospedale Principi di Piemonte di Napoli;

Tritto prof. Corrado, n. 17, primario dell'ospedale civile di Caserta.

Segretario:

dott. Maialetti Antonio, consigliere.

Art. 2.

L'esame nazionale di idoneità a primario di dietetica, sessione anno 1971-1972, si svolgerà a Roma il giorno 20 marzo 1973 nel luogo che sarà comunicato ai candidati nella lettera di convocazione.

Art. 3.

Al presidente, ai componenti, al segretario ed al personale di sorveglianza sarà corrisposto il trattamento previsto per i concorsi di amministrazione dello Stato, richiamato dall'art. 11 del decreto del Presidente della Repubblica 27 marzo 1969, n. 130. E' autorizzato l'uso dei mezzi aerei. Ai componenti residenti in sede diversa da quella sopraindicata, sarà corrisposto il trattamento economico di missione.

La spesa presuntiva di L. 400.000 (quattrocentomila) per i compensi di cui sopra e per l'indennità di missione al personale estraneo a questa amministrazione, graverà sul cap. 1130 del bilancio del Ministero della sanità relativo all'anno finanziario in corso.

Il presente decreto sarà trasmesso alla Corte dei conti per la registrazione e, successivamente, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 9 gennaio 1973

Il Ministro: GASPARI

Registrato alla Corte dei conti, addì 29 gennaio 1973
Registro n. 1, foglio n. 7

(2422)

ANTONIO SESSA, *direttore* ACHILLE DE ROGATIS, *redattore*

Roma - Istituto Poligrafico dello Stato - S.